

# L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XXXI -- Vol. XXXV

Firenze, 6 Marzo 1904

N. 1557

**SOMMARIO:** Sul riposo festivo — I primi risultati nella graduale abolizione del dazio sui farinacei — L'Istituto Italiano di Credito Fondiario (esercizio 1903) — R. DALLA VOLTA. La ripercussione e la incidenza dei dazi doganali, I — **Rivista bibliografica:** Avv. *L. Molina*. Manuale teorico pratico del curatore di fallimenti e del commissario giudiziale — Avv. *Carlo Contini*. Manuale della giurisprudenza del Lavoro istituita dai Collegi dei probiviri di Milano — *R. de Roberty*. Nouveau programme de sociologie — *Paul Leroy-Beaulieu*. Le collectivisme, examen critique du nouveau socialisme et l'évolution du socialisme depuis 1895 — Avv. *Corrado Corradi*. Le Cassettes forti di custodia presso gli Istituti di credito — **Rivista economica:** (*Commercio temporaneo e girovago in Francia*) — I lavoratori delle risaie — I prodotti delle Ferrovie — Gli uffici governativi di collocamento per gli operai disoccupati negli Stati Uniti d'America — Per il riposo settimanale e festivo. Il progetto concordato tra la Commissione e il Governo — Cronaca delle Camere di commercio (Firenze) — Banche popolari cooperative nell'esercizio 1903 — Mercato monetario e Banche di emissione — Rivista delle Borse. — Società commerciali ed industriali (Rendiconti di assemblee e Nuove Società) — Notizie commerciali. — Avvisi.

## Sul riposo festivo

La Camera, non avendo altro da fare, ha discusso e mentre scriviamo forse voterà la legge sul riposo festivo. Ci siamo già occupati dell'argomento ed abbiamo espresso in proposito la nostra opinione; la materia è molto difficile da disciplinare e la via scelta per arrivare allo scopo non ci sembra quella che può facilitare il cammino.

Le leggi che contemplan principii generali i quali non sono in armonia colle consuetudini della popolazione, sono destinate a strascicare per anni ed anni nelle aule parlamentari perchè si cerca, e naturalmente invano, la formula che applichi il principio senza andar troppo contro le consuetudini.

Quindi le contraddizioni in simili leggi abbondano e lo si vede dalla discussione avvenuta alla Camera; oratori che si dichiarano contrari al progetto di legge, ma lo voteranno; oratori che si dichiarano favorevoli al progetto ma voteranno contro; il Governo accusato di incertezza perchè non parla, e quando parla si dimostra meno preciso ancora del silenzio. Gli stessi socialisti non difendono il progetto con calore sufficiente per farsi credere convinti che la legge sarà veramente utile alle classi per cui principalmente è stata fatta.

Egli è che tutti sentono che le condizioni attuali del lavoro italiano non potranno senza danno sopportare l'urto di una legge che ne sconvolge gli interessi; trovano tutti giusto e sano il principio informatore della legge, ma temono che le conseguenze non saranno quelle che se ne sperano, e che la legge non potrà essere applicata.

Ha proprio l'Italia conseguito un tale sviluppo economico da poter aumentare di un settimo il costo dei prodotti?

E la classe lavoratrice ha accumulato un

risparmio sufficiente per poter sopportare una diminuzione di un settimo del salario?

Poichè, è vano il nascondarlo, ma si va incontro chiaramente al dilemma: o si mantengono gli stessi salari settimanali, ed il produttore dovrà aumentare il prezzo dei prodotti in relazione alla minore quantità che ne ottiene; o si mantengono i prezzi dei prodotti e bisognerà diminuire i salari mettendoli in relazione colla quantità di lavoro dato.

Certo la questione igienica, e si vuole anche la questione del miglioramento della razza, giacchè anche questo fu presentato come argomento di difesa del progetto, hanno una grande importanza economica e sociale. Ma nessuno può negare d'altra parte che queste, pur interessanti ragioni, non servono ad impedire e nemmeno a diminuire gli effetti della questione economica.

L'operaio lavorerà sei giorni la settimana, ma avrà anche soli sei giorni di paga; e se la legge stabilisse che anche il giorno di riposo debba essere pagato, si avrà una diminuzione nel saggio del salario.

Certamente a lungo andare le cose si migliorerebbero e gli effetti economici di una simile legge sparirebbero perchè si imparerebbe a poco a poco a dare nei sei giorni un lavoro utile eguale a quello che si dava in sette. Ma intanto? Durante il tempo non breve necessario per tale adattamento, chi compensa i danni che ne risentirebbe la classe operaia?

Non parliamo delle noie che, di fronte alla consuetudine attuale, avranno i cittadini di tutte le classi a vivere in un giorno di ozio, non sostenuto come in altri paesi del sentimento religioso. Ormai da più tempo ci siamo abituati che i legislatori che si dichiarano liberali, applicano la libertà coniugando il verbo proibire.

Noi insistiamo principalmente sulle conseguenze economiche che saranno risentite dalla classe lavoratrice non solo per la perturbazione dei salari ma anche per la perturbazione delle industrie. Abbiamo industrie che si reggono per l'appunto, con utili scarsi, colla incertezza del

domani in causa del protezionismo sempre più incalzante. Quali saranno le probabili conseguenze sul traffico nazionale ed internazionale dell'aumento di un settimo nel costo di produzione?

Di tutto questo, che è il vero punto della questione, poichè non vi ha chi non desidera che l'operaio lavori poco e sia ben pagato, nessun cenno si è fatto alla Camera, sebbene siedano su quei banchi degli economisti che avrebbero dovuto spiegare non solo il concetto della legge, ma le probabili conseguenze di essa e dimostrare che saranno utili all'operaio italiano.

Alcuno afferma che una legge simile obbligherà gli industriali ad aumentare il numero degli operai e ne deriverà una diminuzione della disoccupazione. E può anche esser vero in certi casi; però domandiamo se sia seguire il concetto del miglioramento economico della classe lavoratrice il dividere sopra un maggior numero di operai la somma dei salari. Le nostre amministrazioni di Stato e quelle delle grandi industrie come le ferrovie e le banche, hanno precisamente seguito il sistema di avere molti impiegati e male pagati. Tutti sanno che lo stesso lavoro che oggi è compiuto da cento impiegati potrebbe essere compiuto benissimo da sessanta. Ora si domanda: è meglio avere sessanta impiegati che vivono abbastanza bene ad esempio con tremila lire di stipendio, o cento impiegati che non hanno se non mille ottocento lire?

Per lo meno i cento saranno sempre malcontenti, poco diligenti, e indifferenti alle vicende del loro lavoro; socialmente non saranno buoni cittadini perchè pressati dai bisogni.

In tale materia riguardo agli operai è meglio la tendenza ad avere buoni operai ben pagati, o quella di averne molti a bassi salari?

Questo dovevano in tale occasione discutere alla Camera specialmente i socialisti.

Il progetto, anche se sarà votato dalla Camera dei Deputati, crediamo che non diventerà legge; non val quindi la pena di insistere per combatterlo. Ma vale invece la pena di rilevare il modo veramente insufficiente col quale si discute una questione che, se ha un lato igienico veramente importante, ne ha uno economico che distruggerebbe i vantaggi igienici che si intende di conseguire.

Il riposo settimanale o festivo, deve essere un prodotto spontaneo delle consuetudini, e ciò che occorre è formare a poco a poco la consuetudine; lo Stato cominci ad esonerare da certe imposte le industrie che accordano ai loro operai il riposo settimanale ed allora comincerà ad entrare nel progetto di legge un po' di ragionevolezza. Ma alte imposte e spese crescenti sono atti contrari a quel buon senso che non è comune.

## I PRIMI RISULTATI della graduale abolizione del dazio sui farinacei

Nell'esercizio 1902-1903 cominciò ad avere applicazione la legge 23 gennaio 1902, per effetto della quale il dazio comunale sugli alimenti farinacei deve gradualmente sparire nei Comuni chiusi, mercè due successive riduzioni

delle relative aliquote da applicarsi al 1° luglio 1902 e 1903 ed essere totalmente abolito col 1° luglio 1904.

Nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, e nei Comuni aperti, invece il dazio fu totalmente soppresso a partire dal 1° gennaio 1903.

La legge pone a carico dei Comuni chiusi i soli  $\frac{2}{10}$  della perdita derivante dalla graduale soppressione e dalla successiva abolizione totale del dazio e  $\frac{3}{10}$  della perdita stessa a carico dei Comuni aperti e di quelli chiusi per il reddito conseguito da questi ultimi nelle frazioni aperte del Comune, addossando l'onere residuo di  $\frac{8}{10}$  e di  $\frac{7}{10}$  al bilancio dello Stato, da corrispondersi ai Comuni mediante quote annuali di concorso che vengono prelevate su apposito fondo stanziato nella parte passiva del bilancio.

Un secondo fine si propone la legge 23 gennaio 1902, quello di agevolare il passaggio dei Comuni chiusi delle classi 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> alla categoria dei Comuni aperti, concedendo ai Comuni stessi, a carico dello Stato, un sussidio annuo corrispondente al 10, 15 e 20 0/0 dell'ammontare complessivo del reddito daziario accertato per l'anno 1900, detratto l'importo relativo al dazio sui farinacei, secondochè i Comuni appartengano all'una o all'altra delle tre classi sopra mentovate. Anche tale sussidio viene corrisposto ai Comuni mediante annualità tratta su apposito fondo stanziato nel bilancio della spesa, fatta la debita compensazione tra l'importo dell'annualità medesima e di quella corrisposta per concorso all'abolizione del dazio sui farinacei con l'ammontare del canone di abbonamento che i Comuni debbono allo Stato.

L'applicazione di queste norme ha gravato sul bilancio passivo dello Stato dell'esercizio 1902-1903 per circa 7 milioni e mezzo.

Le quote di concorso assegnate ai *Comuni chiusi*, per la prima riduzione del dazio sui farinacei a partire dal 1° luglio 1902 e l'abolizione del dazio medesimo nelle frazioni dal 1° gennaio 1903 sono riportate in un prospetto della Relazione sull'amministrazione delle Gabelle, dal quale si rileva che dette quote di concorso ammontarono a 2.966.982,94. Da un altro prospetto relativo alle quote di concorso assegnate ai *Comuni aperti* si desume che le provincie le quali ebbero le maggiori quote di concorso furono Roma (290.470 lire), Caserta (252.836), Milano (191.763), Bergamo (147.822), Catania (117.506), Reggio Calabria (153.686), Napoli (114.052), Brescia (126.633), e via dicendo con cifre minori. Le provincie di Siena, Pesaro e Urbino, Macerata, Firenze e Arezzo non ebbero quote di concorso.

Alla regola che per i Comuni chiusi, il dazio sui farinacei debba essere ridotto gradualmente in due esercizi finanziari, 1902-1903 e 1903-1904, e scomparire totalmente a partire dal 1° luglio 1904 furono poste due eccezioni. La prima per i Comuni chiusi, presso i quali il dazio sui farinacei produceva un reddito rilevante ascendendo al 40 0/0 dell'introito di tutti i dazi ed essendo colpito da aliquota superiore a lire 5 al quintale; la seconda per i Comuni chiusi che ritraevano dai farinacei un reddito relativamente esiguo, in misura cioè non superiore al 6 0/0 del reddito daziario totale.

Per i primi la legge (art. 5) permette che l'abolizione del dazio possa aver luogo in un numero di anni maggiore di quello normalmente stabilito per gli altri Comuni chiusi, salvo l'obbligo di ridurre il dazio sulla farina di frumento a misura non superiore a lire 3 per quintale dal 1° gennaio 1903; ai secondi invece la legge (art. 6) concede di poter eseguire l'abolizione del dazio prima dell'epoca normalmente stabilita. Le quote di concorso assegnate ai Comuni delle due categorie testè menzionate ammontarono a 269,689,93 per i primi Comuni e a 612,191,60 per i secondi.

Di regola la legge 23 gennaio 1902 non concede il concorso governativo che ai soli Comuni i quali abbiano ridotto o abolito il dazio sui farinacei posteriormente alla promulgazione della legge medesima. Ciò non pertanto, in via di eccezione, la quota di concorso può essere assegnata anche ai Comuni che abbiano abolito il detto dazio dal 1° gennaio 1901, quando, a giudizio della Commissione centrale istituita dalla legge, non possano altrimenti provvedere al pareggio del proprio bilancio. I Comuni che vennero ritenuti in questa condizione furono 7 e la quota di concorso loro assegnata fu di lire 90.986.36.

Nell'esercizio 1902-1903 un discreto numero di Comuni chiusi si avvalsero delle agevolozze previste nell'articolo 15 della legge abbattendo le cinte daziarie, e, divenuti aperti, abolirono anch'essi di un tratto il dazio sui farinacei dal 1° gennaio 1903 o dalla posteriore data nella quale ebbe effetto il cambio di categoria. A questi Comuni furono assegnate, a carico del bilancio dello Stato, due annualità, l'una di concorso per l'abolizione del dazio sui farinacei, l'altra di sussidio per il cambio di categoria.

I Comuni che ebbero questi compensi furono 50 con una popolazione complessiva di 753.539. Tra essi vanno notati Avellino, Andria, Gioia del Colle, Cesena, Gragnano, Vasto, Partinico, Monreale, Cittanova, Velletri, Alcamo, Vittoria, Castellammare del Golfo, Mazzara del Vasto, Nocera Inferiore, ecc. ecc., tutti grossi Comuni che da chiusi sono diventati aperti. Il totale dei compensi dati dallo Stato fu di 1.141.802,43 di cui 286.056,33 per la soppressione delle barriere daziarie e 805.746,10 per l'abolizione o la riduzione del dazio sui farinacei.

Riunendo le annualità di concorso ed i sussidi assegnati ai Comuni si ha che la somma totale a carico dello Stato fu di 6.333.780 lire per quote di concorso distribuite a 2554 Comuni aventi una popolazione di 13.930.612 abitanti e un canone daziario consolidato di 30 milioni; i sussidi ammontarono a 286.056,33 cent. distribuiti tra 50 Comuni. Rimanevano da assegnare al 30 giugno 1903 approssimativamente lire 678.420 per quote di concorso e lire 213.943 per sussidi ai Comuni che hanno abbattute le barriere daziarie.

La Commissione Centrale alla quale, dall'art. 20 della legge è affidato il compito di determinare le quote da assegnarsi ai Comuni non ha ancora potuto deliberare sulle domande di vari Comuni, sia per la tardività della presentazione di alcune di esse, e sia per avere ritenuto necessario, per altre, un supplemento d'istruttoria,

prima di addivenire alle relative liquidazioni; e quindi per tali motivi sono ancora da assegnare salva più esatta determinazione, colla scorta dei documenti di ciascuna domanda, le somme approssimativamente indicate sopra.

Per apprezzare nella sua interezza gli effetti della legge 23 gennaio 1902 rispetto all'esercizio finanziario 1902-1903, al carico di 7 milioni e mezzo in cifra tonda deve poi ancora aggiungersi quello derivante dal reddito riscosso in meno sui farinacei, nel Comune di Roma (L. 873.834) e nel Comune di Napoli (L. 320.987), che ricade totalmente a peso dello Stato, sicché l'onere complessivo derivato allo Stato per l'esercizio finanziario ammonta veramente a lire 9.707.021,46.

### L'ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO (esercizio 1903)

Il giorno 29 febbraio u. s., ha avuto luogo la Assemblea generale ordinaria dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario, nella quale Assemblea venne approvato il bilancio, vennero riconfermati gli amministratori uscenti, e venne su proposta di un azionista, approvato un voto di plauso al Consiglio di amministrazione per il modo sereno col quale aveva difeso l'Istituto dalle critiche recenti delle quali era fatto segno.

A proposito di tali critiche abbiamo ricevuto in questi giorni il resoconto stenografico della tornata della Camera 22 febbraio, nella quale tornata vennero discusse le interpellanze sul funzionamento dell'Istituto; ma mentre manterremo senza dubbio la promessa fatta di esaminare quella discussione, ora intendiamo di dare ai lettori qualche notizia sul bilancio approvato per l'esercizio 1903.

L'attivo di 120,700,421,08 lire è composto di 96 milioni di mutui ipotecari in contanti, di 7,5 milioni di cassa tra titoli e numerario, di 3,3 milioni di semestralità maturate e 106 mila lire di semestralità arretrate, e di 9 milioni di titoli in deposito per cauzione di frazionari e per conto dell'Istituto. Il rimanente suddiviso in piccole partite, tra cui 332,958,20 di immobili aggiudicati all'Istituto, 855,501,29 di crediti verso deliberatari di immobili, e solo 53,516,72 di debitori diversi.

Al passivo, il capitale di 40 milioni, le riserve per oltre 4 milioni, le cartelle in circolazione per 62 milioni, cedole da pagarsi per oltre un milione, depositi per spese di trattazione, stipulazione e per garanzia di oneri e cauzioni 3,6 milioni, depositi di titoli per conto dell'Istituto 6,8 milioni, ed altre minori partite tra cui sole lire 239 mila di creditori diversi che danno un totale passivo di 118,627,609,59.

Come si vede un bilancio trasparente nel quale le cifre, dove di solito si nascondono le difficoltà della situazione, sono veramente esigue e pienamente rispondenti alla entità del bilancio.

Rimangono quindi L. 2,073,011,47 di utili quali risultano anco dal conto profitti e perdite.

L'Istituto ha ricavato 4 milioni di interessi dai mutui, 183 mila lire dai titoli di proprietà, 456 mila lire di prescrizione ordinaria, 322 mila di prescrizione speciale, e con altre piccole partite un totale di profitti di 5,154,814.40.

Le perdite o spese furono di L. 2,4 milioni per interesse alle cartelle in circolazione, e 17 mila lire per interessi sopra deposito e garanzia di oneri; le spese di amministrazione costarono L. 361 mila, le tasse 189 mila e con altre piccole partite si ha un totale di perdite di L. 3,0 1,347,50.

Dati i profitti di . . . . .	L. 5,154,814.40
e le perdite di . . . . .	» 3,081,347.50
si ha un utile netto di . . . . .	L. 2,073,466.90
a cui aggiunto il residuo utili dell'esercizio precedente di . . . . .	» 74,544.57
si ha un utile totale di . . . . .	L. 2,148,011.47
e prelevate per riserva spec. . . . .	» 75,000.00
rimane un utile da ripartirsi di . . . . .	L. 2,073,011.47

Il Consiglio di Amministrazione propose e l'Assemblea approvò che prelevate L. 103,673.35 per la riserva statutaria e L. 75,000 di riserva speciale, di distribuire L. 24 per azione e quindi L. 1,920,000, mandando a conto nuovo 49,338.12 Lire.

Dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, che accompagna il bilancio, alla Assemblea degli azionisti, ricaviamo prima di tutto il conto delle semestralità annue da esigersi, esse sono:

1° gennaio 1902 . . . . .	L. 30.22
1° luglio . . . . .	» 1,303.03
1° gennaio 1903 . . . . .	» 10,518.40
1° luglio . . . . .	» 94,710.69
	<u>L. 106,562.34</u>

Questa somma totale si trova ridotta oggi (fine febbraio), dice la relazione, per riscossioni avvenute nel corso del 1904 a Lire 64,000, circa.

Sopra quattro milioni di interessi da riscuotere, l'Istituto ha adunque un arretrato di sole 64,000 lire, la quale esigua cifra dimostra ancora una volta quali sono gli effetti di quella diligenza che la Direzione impiega per il buon andamento dell'Istituto. Non occorre rilevare che la riscossione delle semestralità è la chiave di volta della prosperità di un Istituto Fondiario nè il suo credito, nè la regolarità del suo funzionamento possono mantenersi se, mentre l'Istituto è obbligato a pagare inesorabilmente a scadenza gli interessi ed i rimborsi delle cartelle, sia trascurato nel far pagare ai mutuatari le loro semestralità; tosto o tardi viene il momento in cui l'Istituto è nella impossibilità di mantenere i suoi impegni con danno del credito pubblico e della stessa proprietà di cui è sovventore.

Se pertanto la Direzione ha posto, in questa regolarità dei pagamenti, tanta cura e con tanto successo, egli è perchè essa è senza dubbio con-

scia della gran responsabilità implicata in questa parte della azienda e ne va fatta amplissima lode.

E le cifre della relazione sugli immobili rimasti di proprietà dell'Istituto dimostrano tutta la falsità delle affermazioni fatte anche in Parlamento sugli effetti della diligenza usata dalla Amministrazione nel riscuotere le semestralità. Non è punto vero che l'Istituto sia facile nelle espropriazioni, per quanto il farlo sia nel suo diritto; alla fine del 1902 il valore degli immobili aggiudicati all'Istituto saliva appena a L. 313,380, e ne furono aggiudicati nell'esercizio 1903 per L. 214,401.45.

Sopra un totale valore di beni ipotecari, sui quali l'Istituto ha concesso mutui, di L. 206 milioni, la aggiudicazione di un valore di lire 214,401.45 è veramente poca cosa, rappresenta appena il 9 0/0.

Falso è pure dalle cifre che l'Istituto Italiano di Credito Fondiario non abbia maggiore intensità di operazioni nelle provincie meridionali.

Sopra 114 milioni di mutui stipulati, solo 8 e mezzo lo furono su beni dell'Alta Italia, 11 milioni nell'Italia Centrale, 24 milioni nel Lazio e 70 milioni nelle provincie meridionali e nelle isole e precisamente:

Abbruzzi e Molise . . . . .	L. 2,633,500
Campania . . . . .	» 27,586,500
Puglie . . . . .	» 20,473,500
Basilicata . . . . .	» 4 833,500
Catania . . . . .	» 4,719,000
Sicilia . . . . .	» 10,062,500
Sardegna . . . . .	» 203,000
	<u>L. 70,511,500</u>

È falso pure che i mutui su proprietà edilizia sieno in prevalenza; i mutui su fondi rustici furono per 61 milioni, quelli su fabbricati 38.7 milioni; i beni rustici rappresentano quindi quasi il 60 per cento.

L'Istituto può essere senza esitazione incoraggiato a proseguire sulla via fin qui battuta; il tener alto il proprio credito e regolare la propria Amministrazione è il solo e vero e sano modo per poter dare ai proprietari il denaro a buon mercato di cui hanno bisogno. Tutto il rimanente è vaniloquio di persone che non sanno o che non vogliono sapere.

## La ripercussione e la incidenza dei dazi doganali

### I.

Una delle questioni più dibattute a proposito della controversia fiscale inglese, e intorno alla quale non pochi errori di fatto hanno avuto libera e facile circolazione negli ultimi mesi, è certo quella della traslazione e incidenza dei dazi doganali. Essa è destinata a risorgere tutte le volte che i protezionisti si fanno a sostenere l'aumento di qualche dazio, o la introduzione di dazi prima non in vigore; e la soluzione che essi danno del problema della incidenza è sempre quella

assai comoda, quanto inesatta, che i consumatori non sopportano l'onere dei dazi, i quali resterebbero a carico dei produttori stranieri. Eppure, meno che mai è lecito sostenere questo principio assoluto quando non manca il materiale statistico che sta a provare come quella teoria sia infondata. Qui non è possibile trincerarsi dietro un comodo *agnosticismo* finanziario; qui non è ammissibile di rifiutarsi a esaminare come effettivamente procedono le cose, sollevando la pregiudiziale che nulla di preciso possiamo conoscere intorno al fenomeno della ripercussione. Se vi sono dei casi nei quali questo fenomeno può parere e forse è realmente misterioso, tale non può dirsi quello importantissimo dei dazi di confine che pagati al fisco dall'importatore costituiscono per lui, almeno a primo aspetto, un onere indiscutibile, pel quale potranno o no esservi dei compensi nel minor prezzo d'acquisto dei prodotti esteri, ribasso determinato appunto dal fatto dell'applicazione del dazio, ma rimane pur sempre un aggravio che può essere sentito da un momento all'altro, in tutto o in parte.

La questione dell'incidenza dei dazi doganali è stata esaminata più volte dai teorici (Mill, Bastable, Sidgwick, Edgeworth, ecc.) che ne hanno fatto oggetto di indagini scientifiche, importanti; non però ancora in modo completo e al tutto soddisfacente; il che spiega le reiterate affermazioni dei protezionisti contraddette dai fatti. Così nella disputa intorno agli effetti dei dazi sui prodotti alimentari proposti dal Chamberlain è stato possibile a questo uomo di Stato e ai suoi seguaci di sostenere che i dazi propugnati resteranno a carico degli stranieri, anziché aumentare il costo della vita nell'Inghilterra, e quell'affermazione, attenuata poscia coll'ammettere che una parte del dazio andrebbe a cadere sui consumatori — ai quali per ciò stesso vengono offerti dei compensi — ha fatto il giro della stampa e ha servito a far passare presso tanta gente il programma del Chamberlain come qualcheduno di assolutamente innocuo per le classi popolari inglesi, anzi come un mezzo sicuro per procurar loro qualche sollievo finanziario. Ora è un fatto che la questione è alquanto complessa e non può essere risolta con semplici affermazioni.

Occorre distinguere anzitutto i dazi doganali sui prodotti agricoli, da quelli che colpiscono i prodotti industriali. La efficacia economica di questi ultimi è assai maggiore di quella dei primi, nel senso che mentre i dazi industriali protettivi raggiungono meno difficilmente lo scopo di creare o sviluppare delle industrie, gli altri adempiono questa funzione con minore facilità e talvolta non vi riescono affatto. Ciò dipende dalle condizioni differenti in cui si trovano le industrie. Quelle manifatturiere meno dipendenti come sono dalle condizioni di clima, di territorio, dalle distanze, dalle esigenze del mercato interno, possono sorgere e prosperare facilmente, se non fanno difetto i capitali, le cognizioni tecniche, la capacità professionale degli operai; mentre nell'agricoltura, non sempre tutte queste condizioni, unite, s'intende, ai dazi protettivi, sono state sufficienti per determinare quell'incremento di produzione e quella

varietà delle colture che si volevano raggiungere. Ciò dipende appunto dalle mutevoli condizioni naturali, dalla maggiore instabilità dei prezzi dei prodotti agricoli, e da altre cause minori. Ma, a parte anche questa differenza di grado nella efficacia economica dei dazi protettivi industriali e di quelli agrari, ciò che interessa notare è che per i prodotti industriali l'effetto della protezione è più suscettibile di determinazione che non per quelli agricoli. Nei primi può stabilirsi la misura della protezione con relativa facilità, perchè le condizioni della industria estera e quelle della industria nazionale si conoscono con una sufficiente approssimazione e per di più le prime non mutano radicalmente da un anno all'altro, come può avvenire invece della industria agricola, per le oscillanze dei raccolti e quindi dei prezzi. Di qui una condizione di cose alquanto differenti rispetto alla importanza dei dazi e alla loro efficacia, secondo che riguardano i prodotti agricoli, oppure quelli industriali; i primi sono più produttivi per la finanza, perchè di solito colpiscono oggetti di consumo generale e necessari, i secondi, per lo sviluppo che facilmente provocano nella industria nazionale, rendono poco, relativamente, e talvolta hanno la tendenza a rendere sempre meno. Ciò dipende dalla rapidità maggiore o minore con cui le industrie protette si vanno svolgendo. Ma ciò non toglie che avvenendo la importazione dei prodotti industriali o agricoli, il dazio riscosso dallo Stato non possa anche, in certe condizioni, trovare un compenso nel minor prezzo accordato dal venditore, ed è appunto di quelle condizioni che converrebbe fare un'esame accurato per stabilire i limiti, entro i quali la ripercussione del dazio sul prezzo di acquisto, ossia verso il produttore, può avvenire.

Si noti intanto che, talvolta, il dazio può divenire nominale per la finanza, cioè non dar luogo ad alcuna riscossione, essendo tale da impedire la importazione; ma nondimeno esso può costituire un aggravio per i consumatori in quanto il dazio, costituendo una valida difesa contro la concorrenza dell'estero, permette ai produttori indigeni di elevare il prezzo dei loro prodotti fino al limite, o meglio un po' al disotto del limite, al quale la importazione diverrebbe commercialmente possibile. Così anche un dazio che non dà luogo a riscossioni per lo Stato, viene a permettere ai produttori indigeni di riscuotere una specie di tributo a loro beneficio. Anzi, i dazi industriali, specialmente ai nostri giorni, mediante le coalizioni tra imprenditori, diventano facilmente un onere per i consumatori, anche se lo sviluppo delle industrie nazionali, favorite appunto da quei dazi, consentirebbe una riduzione dei prezzi. La barriera doganale diventa il mezzo col quale gli industriali, sicuri di non essere disturbati dalla concorrenza estera, sono in grado di tener alti i loro prezzi e precisamente di tenerli a un livello lievemente al disotto di quello che sarebbe dato dal prezzo del prodotto estero, aumentato del dazio. Così questo, o una parte considerevole di esso, viene pagata dal consumatore a beneficio degli industriali protetti.

Senonchè qui siamo fuori dei termini della traslazione vera e propria; nell'effetto ora indicato del dazio protettivo, dobbiamo vedere appunto uno dei risultati, e non certo buono, del protezionismo, sussidiato dalla formazione delle coalizioni industriali.

Ritornando adunque alla questione della incidenza dei dazi doganali è da notare anzitutto la stranissima contraddizione nella quale cadono i protezionisti quando affermano che il dazio si incide sul produttore straniero e non determina alcun aumento dei prezzi. In tal caso, quale sarebbe l'azione del dazio di fronte alle industrie che si vogliono proteggere? Evidentemente sarebbe nulla e la concorrenza estera si eserciterebbe ancora a danno della produzione nazionale. Il dire che siccome l'aumento del prezzo, col restringere il consumo, e quindi la vendita da parte del produttore straniero, cagionerebbe a questi una perdita così da indurlo piuttosto ad assumersi l'onere del dazio di entrata, non è risolvere la questione nè riguardo al produttore che è in concorrenza con altri, nè riguardo a quello che gode di un monopolio.

E ciò perchè tra le due perdite, tra quella cioè che dipende dalla riduzione del prezzo per compensare l'aggravio del dazio e quella che gli verrebbe da una minore vendita del suo prodotto, il fabbricante straniero sceglierà sempre la minore; occorrerebbe quindi vedere quando l'una potrà essere maggiore o minore dell'altra.

La contraddizione, già accennata, per sé medesima dimostra che gli scrittori protezionisti i quali sostengono la incidenza dei dazi doganali sui produttori stranieri, non hanno visto quanto sia erroneo e incompleto il loro ragionamento, e come in ogni caso sia necessario di fare delle distinzioni e di procedere con molta cautela nello stabilire dei principi in una materia tutt'altro che semplice e piana.<sup>1)</sup>

E prima di venire a una breve disamina di tale argomento è curioso rilevare ciò che il Lexis<sup>2)</sup> ha avvertito a proposito della influenza che i dazi protettori esercitano sui prezzi dei prodotti protetti. Un tempo, egli dice, i protezionisti francesi sostenevano senz'altro che il prezzo dei prodotti nazionali aumentava di tutto l'ammontare del dazio e su ciò si fondavano per sostenere che il premio di esportazione, ad esempio per la lana, doveva essere accordato a tutti i prodotti di fabbricazione esportati, quale si fosse la provenienza della materia prima. Oggi invece, egli prosegue, si sostiene da molti che il dazio è sopportato dall'estero e in questo caso non vi sarebbe ragione alcuna per accordare una rifazione alla esportazione di prodotti ottenuti con materie prime protette. Il Lexis crede che in fatto la verità sia nel mezzo. Ma

<sup>1)</sup> Vedi la monografia sul *Commercio nel Manuale di Economia politica* dello Schönberg (*Biblioteca dell'Economista*, serie 3<sup>a</sup>, volume XIII, Torino 1889).

<sup>2)</sup> « L'incidenza dei dazi d'importazione e di esportazione, scrisse il prof. Nicholson, specialmente quando se ne considerano gli effetti indiretti, è il problema più complicato e più difficile dell'economia politica » citato dal BASTABLE, *Theory of international trade*, pag. 118, 2<sup>a</sup> ediz., Londra, 1897.

lasciando impregiudicato questo punto, sul quale dovremo ritornare, il ricordo che egli ha fatto dell'asserzione dei protezionisti francesi, secondo la quale il dazio colpiva i consumatori dei prodotti nazionali e quindi anche i fabbricanti ai quali dovevasi concedere sempre a compenso il premio di esportazione viene opportuno per mostrare che la tesi dei protezionisti al riguardo della incidenza dei dazi doganali ha variato secondo che tornava più comoda alla difesa del sistema doganale. In realtà i *drawbacks*, ad esempio, vennero difesi appunto partendo dal concetto che il dazio sulle materie prime o sui materiali adoprati nella fabbricazione gravano il produttore nazionale che di esse si vale e non già il venditore straniero della materia prima e dei materiali. Ma quando invece si tratta di propugnare un dazio nuovo o l'aumento di un dazio già in vigore, appoggiandosi su fatti male interpretati si sostiene che il dazio cade sul produttore estero. E questa mutabilità e incertezza della dottrina sarebbe già un indizio sufficiente, se altre ragioni non vi fossero, per contestarne la validità.

(Continua).

R. DALLA VOLTA.

## Rivista Bibliografica

Avv. L. Molina. — *Manuale teorico pratico del curatore di fallimenti e del Commissario giudiziale.* — Milano, U. Hoepli, 1904, pag. 898, (L. 8.50).

È anche questo un volume che fa parte dei noti Manuali Hoepli e va certamente classificato tra i buoni; la materia intricata e difficile dei fallimenti vi è trattata, se non in modo esauriente, con ordine sufficiente e con non comune chiarezza. Forse la parte teorica che, per scarsità di spazio, non è esposta ampiamente come sarebbe stato necessario, poteva essere accennata soltanto per incidenza, riservando al lavoro esclusivamente il carattere pratico; e forse poteva anche essere omessa o molto più ristretta la prima parte, che tratta in genere del commercio, perchè, così ristretta, manca di svolgimento giuridico, mentre più largamente esposta avrebbe esorbitato dai limiti necessari.

Nel complesso però, specie se si considera la grande difficoltà che presenta in genere tale materia, e più ancora il lavoro necessario a coordinarla, il libro è raccomandabile e riuscirà certamente utile a coloro che debbono occuparsi nella vita pratica dei fallimenti.

Avv. Carlo Contini. — *Manuale della giurisprudenza del Lavoro istituita dai Collegi dei proviviri di Milano.* — Milano, Vallardi, 1903, pag. 156.

È il principio di una pubblicazione che l'Autore certo curerà ed amplierà con nuovi materiali mano a mano che gli saranno forniti dalla pratica. È certo che oggi le questioni riguardanti il lavoro vanno assumendo sempre maggiore importanza e più ne avranno sicuramente nell'avvenire. L'istituto dei proviviri accolto ancora con troppa indifferenza, se non con ostilità, ha già superato il periodo infantile e

comincia a procedere con maggior sicurezza ed a dare opera sempre più utile e, ciò che vale, più apprezzata. Con felice idea l'Autore, dopo premesse alcune nozioni sul contratto di lavoro, ha raccolto le massime stabilite dal Collegio dei probiviri di Milano sul valore delle tariffe, sugli scioperi, sui licenziamenti, sui certificati di servizi, sull'arruolamento, ecc ecc.

Per quanto ancora le sentenze siano poco numerose, data la varietà degli argomenti, si scorge già l'alba di un diritto che a poco a poco si svolgerà e si affermerà solidamente a vantaggio delle classi lavoratrici.

**E. de Roberty.** — *Nouveau programme de sociologie.* — Paris, F. Alcan, 1904, pag. 263, 5 fr.).

Questo volume fa parte della Biblioteca di filosofia contemporanea pubblicata dalla nota Casa editrice F. Alcan.

Il sig. de Roberty, già conosciuto per altri lodatissimi lavori, specie quelli: *Agnosticisme e les Fondaments de l'Éthique*, ci dà ora questo importante volume, che è quasi la sintesi dei suoi studi. Che le società umane abbiano manifestazioni che si differenziano da quelle degli individui, e che non sono affatto, come alcuni hanno sostenuto, né la somma né il prodotto delle tendenze individuali, ma hanno caratteri speciali ed a sè stanti, è oramai universalmente ammesso; però uno studio completo che ricerchi le basi di questi speciali caratteri e dia, quasi si direbbe, la sintesi delle cause del movimento sociale, è stato tentato da alcuni valorosi con parziale successo. Non diremo che l'opera del signor de Roberty sia in modo assoluto, esauriente, ma crediamo di non errare segnalandola ai nostri lettori come una delle più complete e delle più soddisfacenti.

Non si può nascondere che in qualche punto le teorie dell'Autore, specie dove propone la legge generale che governa la evoluzione delle società, possano parere ardite, fino al punto da chiedersi se non rappresentino quasi un circolo vizioso. L'individuo sociale — dice l'Autore — vale ciò che vale il gruppo di cui fa parte, l'ambiente superorganico nel quale vive e respira e che lo forma a propria imagine. Ma ammesso questo principio che risponde alla sana logica ed a molti fatti, viene spontanea la domanda: con quali leggi il gruppo e l'ambiente operano sull'individuo?

Non pretendiamo in queste brevi note di fare una critica intorno a così alto problema, ma esprimiamo soltanto la impressione che l'Autore non abbia sufficientemente chiarito il suo pensiero nella profonda e dotta esposizione che egli fa della sua teoria.

Interessantissima la seconda parte dell'opera che studia particolareggiatamente i grandi fattori della civilizzazione e del progresso, lascia vedere tutta la genialità della mente dell'Autore.

La terza parte: i prodromi di un nuovo ordine morale sulla base delle leggi sociologiche è un tentativo ardito di una ricostruzione della morale; ma lascia un dubbio: per quanto l'uomo non le abbia scoperte, le leggi sociologiche sono sempre esistite; la morale fu fino a qui indi-

pendente da quelle leggi, o soltanto ora è da esse determinata?

**Paul Leroy-Beaulieu.** — *Le collectivisme, examen critique du nouveau socialisme et l'évolution du socialisme depuis 1895.* — 4<sup>me</sup> Edition. — Paris, Guillaumin et C., 1903, pag. 646 (fr. 9).

Il fecondo e dotta Autore ci dà un nuovo ed importante lavoro, scritto con quella competenza e con quella forma facile e chiara che distinguono le pubblicazioni numerose e notissime che portano il suo nome.

Il collettivismo del Prof. Leroy-Beaulieu è già alla quarta edizione e non avrebbe quindi bisogno di presentazione poichè gli studiosi lo conoscono. Ma in questa edizione vi è aggiunta una parte, che tratta dell'evoluzione del socialismo dal 1895, la quale parte occupa un terzo del volume ed è quanto mai interessante e degna di considerazione.

Sembra che questo nuovo lavoro sia stato ispirato all'Autore dal movimento che si manifesta nella società contemporanea, specie in Francia, verso solidarietà sociale, che egli giudica come il socialismo riformista, un aspetto addocito ed insinuante del collettivismo.

L'Autore esamina dapprima l'evoluzione del socialismo in Germania e le divisioni che per questa evoluzione sono avvenute, indi fermandosi specialmente alla frazione del partito socialista francese che si intitola riformista, dimostra coi risultati della inchiesta del 1903 che le tendenze di questa frazione non sono dissimili da quelle del collettivismo; soltanto, mentre i collettivisti attendono di poter applicare le loro teorie in modo completo in un solo momento, i riformisti vogliono raggiungere la stessa meta per tappe più o meno numerose. Spiega quindi il loro piano, sia nel servirsi delle società cooperative, sia nella municipalizzazione dei servizi e delle industrie; ritiene che i riformisti sieno più pericolosi dei collettivisti, in quanto, lasciando credere ad un lontano raggiungimento dei loro voti, addormentano intanto la società che a poco a poco si lascia da loro soggiogare.

L'illustre economista di cui sono noti i principi liberali, ha dettato questo volume per dimostrare una volta di più e con dotta parola e con profondo convincimento, che se si può mai concepire una società collettivista, essa sarebbe inferiore sotto l'aspetto sociale ed economico alla civiltà già conseguita.

J.

**Avv. Corrado Corradi.** — *Le Cassette forti di custodia presso gli istituti di credito.* — Estratto dal *Diritto Commerciale*. Vol. XXI, fasc. 4 e 6 anno 1903.

Un breve studio ha compiuto l'Autore intorno alla natura giuridica dei rapporti nascenti dal contratto, pel quale gli Istituti di credito cedono ai clienti l'uso delle Cassette forti (*Cofres-forts*). Contemporaneamente al primo studio sull'argomento, pubblicato dall'avv. Corradi ne usciva un altro negli *Annales de Droit commercial et industriel* di Parigi, per cura del dott. Maurizio Leven, talchè l'avv. Corradi ha ripreso l'argomento riassumendo le conclusioni del Leven. Ambedue i lavori sono divisi in tre parti: nella prima si indaga la natura dei rap-

porti che intervengono fra l'Istituto ed il cliente, i quali sono pienamente riconosciuti, come costituenti un contratto di locazione di cosa, estraneo a qualsiasi concetto di deposito; nella seconda l'avv. Corradi ammette che connesso al contratto di locazione di cosa vi sia quello di locazione d'opera, per la sorveglianza che l'Istituto deve esercitare sulle Cassette forti e per la responsabilità ad esso derivante in caso di negligenza a tale sorveglianza; il dott. Leven invece esclude che altro rapporto contrattuale vi sia oltre quello della locazione di cosa, facendo derivare dalla natura di questo contratto, la responsabilità dell'Istituto, e noi concordiamo con tale opinione; nella terza parte infine gli scrittori considerano il contratto di fronte ai terzi per stabilire il sistema di esecuzione, e concordati affermano che non debba mai intervenire l'Istituto di fronte ad eventuale sequestro o pignoramento della Cassetta forte, nè che l'Istituto sia tenuto a denunciare, in caso di successione la Cassetta forte, della quale ignora e deve ignorare il contenuto. La materia del tutto nuova ed interessante meriterebbe più ampia trattazione e ci auguriamo che l'avv. Corradi sviluppi le teorie così svolte succintamente, ma con chiarezza e fine argomentazione.

Avv. M. J. DE J.

## Rivista Economica

**Commercio temporaneo e girovago in Francia.** — In adempimento di analoga raccomandazione fatta nell'ultima sessione del Comitato esecutivo, la Presidenza di l'Unione delle Camere di Commercio ha iniziato un'inchiesta sui metodi e le forme con cui è disciplinato all'estero il commercio girovago e temporaneo. Ora la Camera di commercio italiana di Parigi manda in proposito un'interessante relazione, che noi pubblichiamo sin d'ora come importante elemento di studio per le singole Camere di commercio.

« Indipendentemente dai libri, giornali e disegni, una quantità di oggetti minuti e di svariate merci sono offerte in vendita nelle città e soprattutto nelle campagne, da piccoli commercianti girovaghi che portano le loro merci sulle spalle o la trasportano a mezzo di vetture.

In massima la legge del 2 marzo 1792 ha dichiarato il commercio libero, in pratica però, il commercio di cui trattasi è soggetto a condizioni o colpito di interdizioni particolari che esponiamo. Inutile di aggiungere che tale commercio è come ogni altro sottoposto ad una tassa (patente).

I mercanti girovaghi non possono effettuare vendite di tabacco, tale vendita essendo un monopolio dello Stato. I contravventori sono colpiti da una multa di franchi 300 a franchi 1000, e da confisca della merce e del mezzo di trasporto (Legge 28 aprile 1816, art. 222 e 223) ogni venditore di tabacco arrestato deve essere condotto innanzi ad un ufficiale di polizia giudiziario che lo traduce davanti al giudice competente. Se offre cauzione sufficiente di presentarsi in giustizia e di pagare la multa, è messo in libertà provvisoria. (Art. 224).

A termini della legge 28 gennaio 1875, i fiammiferi non possono circolare se non accompagnati da una bolletta. Le disposizioni relative alla repressione della frode per quanto riguarda il tabacco, contenute negli articoli 222 e 223 della legge 28 aprile 1816, sono applicate alle contravvenzioni alle leggi e regolamenti concernenti il monopolio dei fiammiferi.

Gli stessi articoli 222 e 223 sono applicabili al commercio girovago ed alla vendita della polvere, senza permesso. (Legge 25 giugno 1841, art. 25).

La vendita delle carte da giuoco senza autorizzazione della Regia, è interdetta sotto pena della confisca degli oggetti in frode, di una multa di 1000 a 3000 fr. e di un mese di prigione: in caso di recidiva la multa sarà sempre di fr. 3000.

Per esercitare il commercio girovago delle bevande bisogna avere una licenza di venditore ambulante il quale deve pagare una tassa fissa di licenza che è di fr. 3,75 per trimestre, ed una tassa di dettaglio sulle quantità vendute.

Per ciò che concerne i lavori di oro e d'argento la Legge 18 gennaio anno VI è sempre in vigore. I venditori girovaghi sono tenuti a presentare al Sindaco, entrando nel comune, le fatture degli orifici che hanno loro dato la merce. Il Sindaco fa esaminare il marchio di questi lavori da orifici e sequestra quelli che non portano il marchio o ne portano uno che sembra contraffatto. Il contravventore sarà punito colle pene dettate dalla Legge contro gli orifici all'art. 80, cioè di una multa di 200 fr. ed in caso di recidiva, di 500 fr. con affissione della sentenza nel dipartimento.

L'Amministrazione centrale ha in forza della Legge 5 aprile 1884, (art. 97, n. 6) il diritto di interdire in caso di epidemia, la vendita di vecchi oggetti di abbigliamento e di qualunque merce che potesse servire di veicolo al contagio; il n. 1 dello stesso art. 97 permette ai Sindaci di emanare decreti che sottomettono i mercanti girovaghi a quelle prescrizioni che giudicassero opportune. A Parigi il Prefetto di Polizia ha gli stessi diritti in forza della Legge 16-24 agosto 1790, dell'art. 23 del decreto del 12 Messidor anno VIII.

I soli venditori ambulanti che a Parigi possono circolare nelle strade sono i mercanti di derrate alimentari e commestibili, come frutta, legumi freschi, burro, formaggi, ostriche, pesci ecc., chiamati volgarmente mercanti alla piccola vettura o delle quattro stagioni, perchè la vendita con cesti delle stesse derrate è interdetta in massima qualunque tollerata in fatto là dove non è di ostacolo alla circolazione dei passanti. Il decreto del 23 dicembre 1859 che regola la vendita ambulante con le vetture delle quattro stagioni, dispone che per esse è autorizzato bisogna abitare in Parigi almeno da un anno; dopo inchiesta, il Prefetto di Polizia rilascia un gettone, (generalmente ai candidati più bisognosi, che hanno famiglia più numerosa, ai vecchi ed agli infermi) il titolare deve portare sempre questo gettone in maniera apparente, quando circola sulla strada per la vendita ambulante; sotto pena del ritiro del gettone non può nè prestarlo, nè cederlo, nè venderlo a chicchessia. I venditori ambulanti non possono fermarsi presso ai mercati pubblici o privati ed in distanza minore di 20 metri da botteghe ove sono vendute derrate simili alle loro. Non devono fermarsi per strada più del tempo strettamente necessario per la consegna delle merci che vendono. Vi sono in Parigi gettoni di due categorie, quelli della prima permettono di vendere nel centro della città, gli altri permettono la vendita nei circondari della periferia.

Il decreto del 15 giugno 1881 ha regolato per Parigi la professione di rigattiere, cioè venditore ambulante di abiti vecchi. Debbono essi pure portare in modo apparente un gettone di rame rilasciato dalla Prefettura di Polizia, che non possono nè cedere, nè prestare, nè vendere, nè impegnare. Debbono tenere un registro bollato, vistato dal Commissario di Polizia, ove sono astretti ad iscrivere gli oggetti che comprano ed il nome e dimora dei venditori. Non possono riunirsi per le loro vendite che in un locale denominato « Marché du Temple ». È loro proibito di trattare vendite o comprare presso i mercanti di vino o altri negozi dello stesso genere.

La patente di mercante girovago di merci (i mercanti ambulanti delle quattro stagioni ne sono esenti) si decompone in tassa fissa ed in tassa proporzionale (Leg. 15 luglio 1880, Quadro C. I<sup>a</sup> parte) la tassa fissa è di fr. 20 per vettura e di fr. 20 per ogni bestia da tiro. Se il mercante impiega una bestia da soma con un basto paga 15 fr. e se porta la balla sulle spalle paga 8 fr. Le tasse suddette sono ridotte di metà quando il mercante ambulante vende solo dei tabacchi, bussoli, bottiglie, pietre da affilare, oggetti

di terra, oggetti da panieriaio, di ghisa lavorata; le tasse applicabili alle vetture ed alle bestie da tiro, sono ridotte della metà, quando gli ambulanti non trasportano attualmente le loro merci che in un raggio di 20 chilometri dalla loro residenza, o quando si servono di asini.

La tassa proporzionale è del 20° del valore locativo dell'abitazione.

Per ovviare alle difficoltà che incontra la percezione di questa tassa la legge di Finanza del 1891 dispone: « Quando la patente sarà rilasciata, in applicazione dell'art. 34 della Legge 15 luglio 1890, « ad un mercante ambulante non domiciliato nel dipartimento, la tassa proporzionale sarà fissata « a fr. 10 per i mercanti che hanno una vettura ed « a 5 fr. per quelli che si servono di una bestia da « soma o portano la balla sulle spalle ».

## I lavoratori delle risaie

L'Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria di Milano, ha pubblicato la parte prima della inchiesta sulle condizioni del lavoro nelle risaie della Lomellina, del Vercellese e del Novarese elaborata dal dott. Giovanni Lorenzoni.

Ecco i dati più importanti contenuti in questa parte prima, che tratta della mondatura.

L'inchiesta compiuta fra il maggio e l'agosto 1903 venne estesa a 128 Comuni dei circondari di Novara e Vercelli in provincia di Novara, e di Mortara in provincia di Pavia, studiando 911 cascine con 1238 squadre delle quali 799 erano locali con 39,921 operai, 52,43 (0/0) 431 immigrati con 36,224 operai (46,57 0/0).

In complesso furono censiti 76,145 mondatori. L'indagine per sesso ed età stabilita per 74,145 operai dette questi risultati 13,954 uomini (18,69 0/0), 55,896 donne (74,87 0/0), 4807 fanciulli (6,44 0/0).

I principali centri d'emigrazione verso la zona studiata sono le colline e i monti di quella parte dell'Appennino settentrionale che è compresa fra il passo dei Giovi, la cresta della catena, il passo della Porretta colla valle del Reno e la pianura Emiliana e Lombarda. Questa zona dà il 19,91 0/0 dell'emigrazione totale, mentre la zona delle colline che si elevano fra la Sesia e il Ticino e vanno dal Canale Cavour fin su fra i laghi d'Orta e Maggiore e fanno parte del circondario di Novara, dà il 19,16 0/0, e la pianura Lodigiana dà 8,37 0/0.

L'immigrazione maggiore la troviamo verso il circondario di Mortara che ha il 43,60 0/0 (15,795 persone) dell'immigrazione totale.

Viene poi il circondario di Vercelli col 27,92 0/0 (10,112), quindi il circondario di Novara col 23,77 0/0 (8603). Descritto il contratto di lavoro nelle sue forme, vien messa in risalto la figura dell'intermediario colle sue funzioni e il suo guadagno, che poté essere statisticamente fissato per 35 imprenditori, divisi in tre gruppi per essere le cifre di reddito sensibilmente fra di loro oscillanti.

Il guadagno medio totale per il primo gruppo (12 squadre) è di L. 241,04 ossia di L. 3,60 per mondino; per il secondo (15 squadre) di L. 535,69 ossia di L. 7,50 per mondino; per il terzo (8 squadre) di L. 686,20 ossia 5,45 per mondino.

Esaminando poi le condizioni di orario e di salario per i mondatori si trova che le ore di lavoro in risaia vengono fissate indipendentemente dal tempo che si impiega ad andare in risaia e tornarvi; cosicchè alle maggiori distanze non corrispondono necessariamente le minori ore di lavoro ma spesso le maggiori (pag. 60).

La durata media della giornata di lavoro fu di ore 9,0 per i lavoratori locali, di 11,30 per quelli immigrati; complessivamente 71,281 mondatori lavorarono in media 10 ore e 12 minuti al giorno, o più precisamente: il totale delle ore ogni giorno, effettivamente lavorate dai vari gruppi, ripartito in maniera uguale in tutti i mondatori, avrebbe importato ogni giorno per ciascuno dieci ore e dodici minuti. Si noti infatti che nei circondari di Vercelli e Mortara vi sono squadre che lavorarono fin 13 ore e 30 minuti.

La durata della stagione per i lavoratori immigrati non è gran fatto diversa da quella dei locali, in generale sempre più lunga di due giorni ed oscilla fra i 32 e i 38 giorni.

Il riposo festivo veniva osservato da poco più di un terzo delle squadre immigrate e cioè da 151 sopra 438 (34,47 0/0). Le altre lavorarono parte tutto il giorno (22 = 5,02 0/0) parte un terzo di giornata (38 = 8,68 0/0) le più, vale a dire 227 squadre, pari a 1,83 0/0 del totale, mezza giornata.

Il lavoro festivo va, di regola, a beneficio dell'intermediario.

I salari oscillano fra un po' meno di 1,50 e un po' più di 2,17 al giorno e più per gli uomini e le donne, e da meno di 1,10 a più di 1,50 per i fanciulli, ma i salari giornalieri degli immigrati in danaro ed in natura sono un poco più alti dei salari dei lavoratori locali; dei pari i fanciulli delle squadre locali sono pagate assai meno di quello delle squadre immigrate.

La media ponderata delle ore e dei salari dà questi risultati.

Per gli uomini e le donne:

	ore	salari
Lavoratori immigrati.....	11,30	1,49
> locali a settimana ..	9,30	1,82
> a stagione .....	9,30	1,74

Per i fanciulli:

	ore	salari
Lavoratori immigrati.....	11,24	1,41
> locali a settimana ..	9,50	1,20
> a stagione .....	9,30	1,17

Riassumendo: 70,298 mondatori locali ed immigrati lavorarono in media ore 10,25 al giorno percependo un salario medio cumulativo (in danaro e in vitto) di L. 1,78 gli uomini e le donne e di L. 1,50 i fanciulli.

Alla fine della stagione su 419 squadre di lavoratori locali, 186 squadre ricevevano da 51 a 65 lire, e i fanciulli da 36 a 50 lire in 70 squadre su 133; tra gli immigrati il nucleo più forte per gli uomini e per le donne è quello delle squadre che guadagnano da L. 41 a L. 55 (333 su 436) da L. 31 a 40 per i fanciulli (218 squadre su 209).

Il vitto lascia molto a desiderare tanto nella sua composizione che nella quantità e qualità, e in genere è peggiore se è fornito dall'intermediario anziché dal risicuttore. Sono 419 le cucine che albergano operai immigrati. In 406 casi non vi erano ricoveri speciali per ammalati, ma questi vengono messi a giacere nella medesima paglia e nei medesimi locali dei sani.

I dormitori promiscui erano 299. La grande maggioranza dei dormitori era costituita dai fienili (319) che formano proprio il dormitorio tipico. Sulle pareti si allineano alla rinfusa i pochi e sudici capi di biancheria dei lavoratori: cenci e brandelli, più spesso che indumenti. Sulla paglia sono stese qua e là delle lenzuola di colore oscuro.

Dormitori entro portici o rimesse aperte se ne trovano 51, i quali aggiunti ai fienili, danno un totale di 370 dormitori in luoghi aperti, di fronte a 107 in luoghi chiusi.

Si aggiunga che la paglia viene rinnovata assai di rado.

A questi dati segue un largo esame della questione sanitaria su risposte ed opinioni di medici consultati, e un rapido accenno alla moralità delle risaie.

Quindi il prof. Lorenzoni analizza i provvedimenti legislativi per la protezione del lavoro nelle risaie fin qui in vigore, e quelli progettati sottoponendoli ad una minuta critica.

Infine esamina la funzione dell'intermediario discutendo i mezzi per sopprimerlo istituendo ad esso un Ufficio di collocamento quale venne progettato dalla Società Umanitaria.

Esso potrebbe facilmente vincere i pregiudizi, opposizioni e diffidenze, se si trovassero da un lato operai ben disciplinati ed organizzati seriamente, e sindaci od altre persone di buona volontà, che aiutino l'incetta e forniscano informazioni precise (a modo degli attuali Comitati per l'emigrazione); dall'altro proprietari illuminati che non si spaventino del fatto così universale e così civile dell'or-

ganizzazione operaia; e che sappiano apprezzare i vantaggi economici, sociali e quelli personali a loro stessi derivanti da un'istituzione che tolga il mercato del lavoro al presente stato d'anarchia. Per tal modo conclude il prof. Lorenzoni, essi avranno cooperato ad un'opera altamente civile, che migliorerà le condizioni di migliaia e migliaia di lavoratori, sanerà le loro relazioni coi riscultori, contribuirà alla pace ed al benessere nelle risaie, già teatro di così fiere lotte.

## I PRODOTTI DELLE FERROVIE

L'ispettorato generale delle strade ferrate comunica il prospetto dei prodotti ferroviari per i primi sette mesi dell'esercizio 1903-904, in confronto del corrispondente periodo dell'esercizio 1902-903: Eccone i dati riassuntivi:

### Reti principali.

	Introiti 1903-1904	Differenze col 1902-1903	
		in più	in meno
<b>Mediterranea</b>			
Viaggiatori.....	35,318,140	680,437	—
Merci a G. Velocità...	7,045,715	3,722	—
Id. a P. V. accelerata.	4,058,085	479,424	—
Id. a P. Velocità.....	48,522,222	3,188,533	—
Prov. fuori traffico..	616,000	—	15,002
<b>Totale...</b>	<b>95,560,162</b>	<b>+ 4,337,114</b>	
Partecip. dello Stato.	24,807,775	+ 1,358,277	
<b>Adriatica</b>			
Viaggiatori.....	30,758,788	2,350,996	—
Merci a G. Velocità..	6,526,806	532,153	—
Id. a P. V. accelerata.	6,705,719	972,315	—
Id. a P. Velocità....	43,404,441	4,324,990	—
Prov. fuori traffico..	269,901	36,232	—
<b>Totale...</b>	<b>87,665,655</b>	<b>+ 8,176,736</b>	
Partecip. dello Stato.	22,729,236	+ 2,599,894	
<b>Sicula</b>			
Viaggiatori.....	2,260,613	84,088	—
Merci a G. Velocità..	322,811	8,476	—
Id. a P. V. accelerata.	169,002	18,900	—
Id. a P. Velocità....	3,221,321	121,331	—
Prov. fuori traffico..	36,931	—	245
<b>Totale...</b>	<b>6,010,673</b>	<b>+ 232,550</b>	
Partecip. dello Stato.	51,864	— 31,323	

### Reti principali riunite.

Viaggiatori.....	68,387,541	3,415,521	—
Merci a G. Velocità..	13,895,322	544,351	—
Id. a P. V. accelerata.	10,932,806	1,470,639	—
Id. a P. Velocità....	95,147,984	8,134,854	—
Prod. fuori traffico..	922,832	21,035	—
<b>Totale...</b>	<b>189,236,495</b>	<b>+ 13,286,400</b>	
Partecip. dello Stato.	47,618,875	+ 3,926,843	

### Reti secondarie.

Mediterranea.....	3,985,235	223,253	—
Adriatica.....	6,782,631	243,185	—
Sicula.....	1,789,363	202,558	—
<b>Totale...</b>	<b>12,556,959</b>	<b>+ 668,996</b>	
Partecip. dello Stato.	11,191,233	+ 589,036	

### Reti principali e secondarie.

Mediterranea.....	99,554,397	4,560,367	—
Adriatica.....	94,448,016	8,959,921	—
Sicula.....	7,800,041	435,106	—
<b>Totale...</b>	<b>201,793,454</b>	<b>+ 13,955,396</b>	
Partecip. dello Stato.	58,810,158	+ 4,515,879	

### Gli uffici governativi di collocamento per gli operai disoccupati negli Stati Uniti d'America

Una legge approvata nel maggio dello scorso anno dal Parlamento del Massachusetts invitava quell'Ufficio di Statistica del Lavoro a studiare l'argomento della istituzione in quella Repubblica di uffici di collocamento, a raccogliere notizie intorno allo stabilimento ed al funzionamento di tali uffici in altri paesi ed a fare le proposte opportune per la istituzione di tali uffici nel Massachusetts.

Dal rapporto, presentato ora al Parlamento di quello Stato, si rileva che uffici di collocamento funzionano presentemente con successo in 13 Stati: Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New York, Ohio, Washington, West Virginia e Wisconsin. Uffici di collocamento trovansi pure istituiti in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Nuova Galles del Sud.

La legislazione che riguarda tali istituti è, per la massima parte, distintamente moderna. Il primo accenno ad essi trovansi in una legge approvata dal Parlamento dell'Ohio nel 1890. Ma il maggior numero delle leggi che vi si riferiscono non vanno oltre il 1899. In alcuni Stati i detti uffici stanno sotto la sorveglianza del *Commissioner of labor*, in uno vi è un direttore di libera scelta, in due, il Minnesota ed il Montana, gli uffici stessi sono corporazioni municipali. Nello Stato di Washington l'unico ufficio trovansi in Seattle, ed è in realtà una organizzazione municipale. Il maggiore stipendio pagato ai direttori di tali uffici è di 2000 dollari in quello di New York; il minore è di 900 dollari in quello di Minnesota.

Per quanto concerne il funzionamento degli uffici stessi si rileva che ebbero ampio successo nel trovare impiego quelli che ad essi si indirizzarono. A tutti gli uffici, complessivamente presi, degli Stati Uniti si rivolsero 138,734 domande d'impiego, e per 109,773, ossia il 72.12 per cento, si poterono esaudire. La percentuale superiore trovansi nel Wisconsin del 94 per cento, e la inferiore nel Maryland, del 27.93 per cento.

Negli altri paesi i risultati del sistema rilevansi pure molto soddisfacenti.

Dopo avere passato in rivista l'opera di tali uffici, il rapporto giunge alla conclusione che non avendo lo Stato del Massachusetts fatto finora, come non farà probabilmente in avvenire, stanziamenti per l'impiego dei disoccupati in lavori pubblici, può essere opportuno coadiuvarli ad ottenere lavoro stabilendo uffici di collocamento ed impedendo così che cadano a carico della pubblica beneficenza.

Vi sono due metodi per istituire uffici di collocamento. Per il primo lo Stato designa le città dove debbono sorgere, e per il secondo si lascia alle città stesse la libertà di costituirli. Secondo il rapporto è preferibile il primo sistema.

Si suggerisce pure che i direttori, gli assistenti ed i segretari siano considerati agenti speciali dell'Ufficio di Statistica del Lavoro e siano soggetti al capo di tale Ufficio, agli interessi del quale la loro opera deve essere coordinata in modo però da non riuscire contraria alle attribuzioni ed agli scopi loro affidati. Nelle stagioni poi in cui sia relativamente minore l'attività di questi uffici, il direttore ed il suo assistente possono prestare un prezioso servizio all'Ufficio di Statistica del Lavoro.

Si ritiene che il rapporto del Massachusetts Bureau sarà presto seguito da una legge.

## PER IL RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO

### Il progetto concordato tra la Commissione e il Governo

Ecco il testo del disegno di legge sul riposo settimanale e festivo, concordato per la discussione tra Governo e Commissione:

#### Il riposo festivo.

Art. 1. Gli operai, gli apprendisti e gl'impiegati d' ambo i sessi, addetti a manifatture, miniere, fabbriche, cantieri, opifici, laboratori, magazzini, imprese commerciali ed uffici in genere, hanno diritto a 36 ore consecutive di riposo per ogni settimana.

Il periodo di riposo comincia la sera del sabato e finisce la mattina del lunedì.

Per le operaie l'occupazione deve cessare almeno due ore prima del termine dell'orario ordinario, e in ogni modo non più tardi delle ore 17 dal 10 aprile al 30 settembre e delle ore 16 dal 1 ottobre al 31 marzo nella giornata del sabato.

Le operazioni e la manutenzione delle opere idrauliche, degli impianti di motori di qualunque natura, delle linee di trasporto dell'energia necessaria per assicurare la continuità del lavoro negli stabilimenti industriali, possono compiersi nei giorni festivi senza limite di orario, purchè le riparazioni non siano affidate agli stessi operai in modo da impedire ad essi una giornata di riposo settimanale.

Negli opifici in cui un solo operaio sia addetto ai meccanismi, la polizia e le riparazioni ordinarie dei medesimi non potranno compiersi nei giorni festivi dopo le ore 11.

#### Il riposo per turno.

Art. 2. Gli enti, le amministrazioni, i direttori di azienda e i padroni potranno stabilire, dandone comunicazione all'autorità governativa e nelle forme regolate dall'articolo 9, un periodo di riposo di un giorno per settimana da concedere per turno anche in giorni non festivi, per i loro dipendenti addetti:

- a) a servizi pubblici che non possono essere interrotti;
- b) a stabilimenti balneari igienici e terapeutici;
- c) alle industrie dei trasporti per terra e per acqua eccettuati i servizi ferroviari;
- d) ai teatri, ai musei, alle biblioteche e agli stabilimenti in genere, tanto pubblici che privati, di educazione e d'istruzione;
- e) ai ristoranti, caffè ed esercizi affini, alle pasticcerie ed alle rivendite di latte.

In questo caso al personale dipendente devono assicurarsi due domeniche al mese interamente libere.

Nei Comuni ove esistano più farmacie, spetterà all'amministrazione comunale di determinare per turno così l'assegnazione delle domeniche alterne interamente libere alle singole farmacie come l'ordine e le cautele con cui deve attuarsi la loro disponibilità per il pubblico.

Nei Comuni dove esiste una sola farmacia nella quale vi siano due o più assistenti patentati oppure il padrone stesso patentato sia coadiuvato da un assistente, il personale dipendente avrà diritto al riposo settimanale.

Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di riposo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana, e, fatta eccezione per il personale di guardia, un periodo di riposo notturno, entro l'albergo, di almeno 8 ore per ogni giornata di lavoro.

Eguali obblighi vengono prescritti ai proprietari e direttori di convitti maschili e femminili relativamente al personale loro dipendente.

#### Gli esercizi aperti la domenica.

Art. 3. Fino a che non venga disposto altrimenti con legge mediante speciali ordinamenti, i Municipi avranno facoltà di disporre che nelle domeniche ri-

maungano aperti al pubblico per quattro ore e non oltre il mezzo giorno:

- a) le privative di sali e tabacchi;
- b) le rivendite dei generi alimentari da acquistarsi per loro natura giorno per giorno;
- c) i negozi al minuto, anche ambulanti, di manifatture, di confezioni, di oreficeria e di strumenti agricoli;
- d) le botteghe da parrucchiere.

In tali esercizi, tranne che in quelli per la vendita dei commestibili, il lavoro non potrà essere ripreso il lunedì successivo prima delle 8 antimeridiane.

Rimane però riservato ai Municipi di ridurre la durata del periodo di apertura al pubblico ed anche di sopprimere per taluni rami del commercio indicati in questo articolo il periodo stesso, tenendo conto delle consuetudini e delle condizioni locali.

Gli esercizi di cui a comma a) b) c), che impieghino due o più commessi, dovranno stabilire fra questi un turno in modo da assicurare a ciascun commesso almeno una domenica alterna di completo riposo, sempre che non siano assoggettati durante i giorni feriali ad orari giornalieri superiori alle 12 ore, comprese quelle dedicate ai pasti.

I Municipi, nel valersi delle facoltà concesse dal presente articolo, dovranno sentire il parere della locale Camera di Commercio e della Camera del lavoro che abbia presentato i suoi statuti all'Ufficio del lavoro presso il ministero di agricoltura, industria e commercio; o in mancanza di Camera di commercio o di Camera di lavoro, consulteranno le locali associazioni commerciali ed operaie rappresentate dalle rispettive Federazioni nazionali nel Consiglio superiore del lavoro presso il ministero di agricoltura, industria e commercio.

#### Pel lavoro notturno.

Art. 4. Nell'industrie in cui è praticato il lavoro notturno e dove si effettuino turni di squadre, queste potranno fare periodi alternati di riposo di 24 e di 48 ore.

#### Pei lavori agricoli.

Art. 5. Ferma la riserva di cui all'art. 3 della presente legge le amministrazioni comunali al principio di ciascun anno — sentito il voto delle locali associazioni di proprietari, di conduttori e di lavoratori della terra — dovranno formare un elenco di quei lavori agricoli che non consentano il riposo festivo a chi sia occupato per conto d'altri in modo stabile o avventizio.

Tali elenchi completeranno altresì i lavori nei quali per dati periodi non fosse possibile neppure il riposo settimanale, come la mietitura, il tempo di ritiro dei raccolti e simili. In tali casi però dovrà assicurarsi a ciascun lavoratore un riposo ininterrotto di 36 ore ogni 15 giorni.

È ammessa facoltà di reclamo alle associazioni dei proprietari, dei conduttori e dei lavoratori della terra, dinanzi al Comitato permanente del lavoro, contro le deliberazioni delle amministrazioni comunali.

Non è applicabile il precetto del riposo alle persone addette alla pulizia, al governo ed alla alimentazione del bestiame, ed all'allevamento dei bachi da seta, salvo nei casi in cui l'autorità comunale ritenga possibile il riposo per turno.

#### Per speciali industrie.

Art. 6. Nelle industrie a fuoco continuo, salvo quelle ove si pratica il riposo festivo, e in genere in quelle che per ragioni tecniche richiedono una produzione non interrotta, il periodo di riposo settimanale sarà almeno di 24 ore consecutive per ciascun lavoratore. Nei giorni che precedono e seguono quello destinato al riposo settimanale, il lavoro non può durare per ogni operaio più di 12 ore, compresi i consueti intervalli per i pasti.

Nelle imprese in cui i lavori si compiono all'aperto e debbono quindi essere interrotti nell'inverno e nei giorni di pioggia, il riposo settimanale può essere concesso dall'autorità comunale anche in giorno non festivo; ma gli operai addetti a queste

industrie devono avere due domeniche al mese interamente libere.

Nei caseifici, agli operai deve essere assicurato un riposo settimanale ininterrotto di almeno 24 ore per settimana.

Le norme di cui al primo comma del presente articolo valgono per quelle industrie e quei commerci i quali hanno periodi di speciale intensità e per i periodi stessi.

L'elenco delle industrie di cui al primo e al terzo capoverso del presente articolo, da approvarsi con decreto reale, sarà formato dal Consiglio superiore del lavoro, sentite le associazioni industriali e le federazioni di mestiere rappresentate come tali nel Consiglio stesso. Quando mancassero le associazioni industriali, saranno sentite le Camere di commercio e le Camere del lavoro.

L'elenco potrà essere riveduto ogni anno, su domanda degli interessati, presentata all'Ufficio del lavoro.

In quegli opifici in cui vi sono lavoratori occupati in operazioni continue e lavoratori occupati in operazioni che si possono interrompere, il Consiglio superiore del lavoro, nella determinazione dell'elenco di cui al capoverso precedente, dovrà tener distinte le due categorie di operazione.

Le operazioni e la manutenzione delle opere idrauliche, degli impianti di motori di qualunque natura, delle linee di trasporto dell'energia necessaria per assicurare la continuità del lavoro negli stabilimenti industriali, possono compiersi nei giorni festivi senza limite di orario, purchè le riparazioni non siano affidate agli stessi operai in modo da impedire ad essi una giornata di riposo settimanale.

Negli opifici in cui un solo operaio sia addetto ai meccanismi, la polizia e le riparazioni ordinarie dei medesimi non potranno compiersi nei giorni festivi dopo le ore 11.

#### Pei funzionari e operai dello Stato.

Art. 7. Con speciali regolamenti per i singoli Ministeri, da approvarsi con decreti reali, verranno stabilite le norme per la estensione delle disposizioni di cui agli art. 1, 2 e 3 ai funzionari ed operai dipendenti dell'amministrazione dello Stato in relazione all'indole propria ai relativi servizi.

#### La vigilanza.

Art. 8. Nei luoghi di lavoro previsti dagli articoli precedenti, ove il giorno di riposo sia lo stesso per tutti i dipendenti, tale giorno verrà indicato da una tabella.

In caso contrario la tabella dovrà indicare chiaramente i turni settimanali di guisa che gli interessati sappiano in tempo opportuno la data del riposo cui hanno diritto.

Le tabelle dovranno essere affisse in luogo dove ne sia agevole la lettura agli interessati.

Art. 9. Fino a che non sia provveduto diversamente con speciali ordinamenti, la vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata agli agenti comunali per le contravvenzioni alle norme che regolano le licenze da concedersi dai Comuni ed agli agenti di polizia giudiziaria per le altre disposizioni.

Nelle miniere e cave la vigilanza è particolarmente affidata all'Ispettorato delle miniere.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza avranno libero accesso nei luoghi di lavoro ed accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.

I relativi verbali saranno notificati entro 48 ore al contravventore e trasmessi all'autorità giudiziaria. Copia di essi sarà trasmessa all'autorità comunale od alla prefettura secondo i casi previsti dal primo comma di questo articolo.

#### Le multe.

Art. 10. Il proprietario, il gerente, il direttore, l'impresario, il cottimista che contravviene alle disposizioni contenute negli art. 1, 2, 3, 4 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 20 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce, ma non superiore complessivamente a lire mille; e con una ammenda da L. 20 a lire 50 per le contravvenzioni all'art. 5.

Nel caso di recidiva e nel caso in cui le persone suddette abbiano posto ostacolo alla ispezione prevista dall'articolo precedente, la pena è aumentata da un terzo ad una metà.

Ha luogo la recidiva quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui agisce, il contravventore ha già subito una condanna per contravvenzione alla presente legge.

Le ammende si devono alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, salvo una parte da riservarsi agli agenti comunali per le contravvenzioni da loro accertate.

#### Dopo tre mesi.

Art. 11. La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

Il governo del Re è autorizzato a stabilire con regolamento le norme occorrenti per la attuazione di essa.

## CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

**Camera di Commercio di Firenze.** — All'ultima adunanza tenuta da questa Camera di Commercio, il consigliere Calamai fece alcune raccomandazioni per un miglioramento sul servizio ferroviario Pistoia-Firenze e la Camera unanime accolse le proposte.

Il consigliere Salvini presentò una lettera della R. Società Toscana di Orticoltura avente lo scopo di istituire in Firenze delle mostre quinquennali nazionali di orticoltura, e il Presidente accogliendo benevolmente la proposta, dichiarò che la domanda l'avrebbe inviata con speciale raccomandazione allo studio della Commissione competente.

A relazione del signor Pisa la Camera fece voti perchè la legge sui piccoli tallimenti venga riformata nel senso di dare le necessarie garanzie a chi espone e fida i propri capitali.

La Camera deliberò poi di provvedere in merito alla domanda avanzata dal signor Guglielmo Cocchi per una modificazione alla tariffa di dazio consumo sulle piastrelle di cemento.

La Camera decise quindi di appoggiare un voto della consorella di Piacenza in merito alla diminuzione di gravami che oggi incombono sull'industria indigena del petrolio.

Udita la relazione del signor Picchiotti si deliberò di raccomandare una memoria del Comitato per la tutela degli interessi degli industriali e negozianti in velocipedi di Milano contro il minacciato aumento del dazio d'entrata sulle parti staccate dei velocipedi.

La Camera deliberò poi di appoggiare l'ordine del giorno della consorella di Venezia col quale il Governo è invitato a presentare una proposta di legge che disciplini il commercio temporaneo, girovago e clandestino.

A relazione del Presidente la Camera aderì al V Congresso Geografico di Napoli e deliberò di iscriversi nell'Associazione Nazionale Italiana per il movimento dei forestieri.

Decise anche di accordare 12 medaglie d'argento e 12 di bronzo alla Scuola professionale femminile di Firenze e fu altresì approvato un voto di plauso al Presidente del Consiglio direttivo on. principe Ginori-Conti ed alla Direzione della Scuola medesima.

Venne respinta la domanda della Deputazione provinciale per la partecipazione alla costituzione di un fondo destinato al rimboscimento di Montemorello.

Fu invece approvata la proposta di aggiungere il Comune di Lastra a Signa nella giurisdizione del 2° Collegio di Probiviri e fu anche dato parere favorevole alla istituzione di un Collegio di Probiviri per l'industria muraria ed affini con sede in Firenze.

Vennero concesse inoltre 2 medaglie d'argento dorato, 2 d'argento e 2 di bronzo alla Esposizione di Brescia ed a relazione del cav. Tempestini la Ca-

mera si associò alla consorella di Savona per una riforma delle tariffe ferroviarie, soppressione delle concessioni speciali e riduzione e semplificazione della tariffa generale.

## BANCHE POPOLARI COOPERATIVE nell'esercizio 1903

**Unione agricola bergamasca.** — Venne a Bergamo, approvato in assemblea il bilancio 1903 con un dividendo di lire 0,70 alle azioni (3.500,00); mandate alla riserva lire 738, la quale così ascende a lire 3636 contro un capitale azionario di lire 60,000.

**Banca Popolare Agricola Commerciale. Pavia.** — Il bilancio dell'esercizio 1903 di questo istituto, si è chiuso con una cifra di utili netti generali di lire 234,889.49.

Contro un capitale sociale in lire 1,000,000 risultarono al 31 dicembre fondi di riserva per 1,031,405.83 lire; a quella data i depositi fiduciari in numerario ammontavano a lire 11,460,362.46.

**Banca Cooperativa di Udine.** — Il bilancio 1903 di questa Banca permette la distribuzione agli azionisti del 70%, erogandosi quasi L. 9000 al fondo di riserva.

**Banca Cooperativa di Varese e Circondario.** — Nell'assemblea del 14 febbraio gli azionisti di questo istituto approvarono il bilancio al 31 dicembre 1903 che recava una cifra di utili in L. 11,140.54 ed il riparto di questi in ragione di L. 1.50 per ciascuna delle 3326 azioni da L. 50 costituenti il capitale sociale in lire 166,300. All'inizio del fondo di riserva vennero assegnate L. 1,114.05.

I depositi fruttiferi ammontavano al 31 dicembre a L. 512,147.39.

**Banca Commerciale di Brescia.** — Il bilancio del 1903 porta un utile netto di L. 30,413.33. Il capitale sociale della Banca è di L. 314,450. Allo scopo di dare il maggiore incremento alla riserva, che al 31 dicembre del 1903 ammontava a L. 78,308.70, fu limitato anche quest'anno a sole L. 2.50 il dividendo per ognuna delle azioni, passando ad incremento della riserva L. 11,649.50.

**Banca Popolare Agricola Commerciale Cooperativa - Mortara.** — L'assemblea generale dei Soci di questo Istituto, tenuta il 21 corrente in Mortara, approvava il bilancio sociale al 31 dicembre 1903 ed il rendiconto utili e spese, chiuso con un profitto netto di L. 95,741.53.

Il capitale sociale a detta epoca ammontava a L. 622,050, con L. 311,054.39 di riserve statutarie, ed un fondo per le oscillazioni dei titoli di L. 78,400, in confronto di una rimanenza in titoli di L. 1,216,100.

I depositi fiduciari ammontavano a L. 4,365,794.48 con un aumento di L. 400,000 sulla stessa rimanenza al 31 dicembre 1902.

**Banca di Legnano.** — Il bilancio chiuso al 31 dicembre scorso di questa Banca, che dispone di un capitale di L. 300,000 e che ha già accumulato una riserva di L. 200,000, porta un utile netto di L. 84,870.

**Banca Popolare di Codogno.** — Gli utili netti dello scorso esercizio ammontarono a L. 103,421, di cui venne votato il seguente riparto: agli azionisti L. 3,25 per azione; per riordinamento uffici L. 5,000; riserva straordinaria disponibile L. 15,000; a disposizione del Consiglio L. 9921.

**Banca di Vercelli.** — Il capitale sociale salì a L. 346,250; gli effetti scontati furono 5163 per lire 10,055,701.34, quelli all'incasso 7650 per L. 4,738,971.05.

I conti correnti attivi salirono a circa un milione e mezzo; le anticipazioni a L. 175,000.

Gli utili salirono a L. 65,711.63, di cui si diede il 75 0/0 agli azionisti (L. 27,700), il 20 0/0 alla riserva ordinaria (L. 7886,65), alla riserva straordinaria Lire 25,000, L. 1846,65 agli impiegati e L. 2,000 al fondo previdenza.

## Mercato monetario e Banche di emissione

Sino ad ora il mercato monetario inglese non ha avuto quelle disponibilità che pel cambiamento di mese e pel pagamento di 4 milioni di buoni del Tesoro erano attese. Per questo motivo una parte delle somme venute a scadere alla Banca d'Inghilterra dovette essere rinnovata. Il danaro per prestiti giornalieri venne quotato a 2 3/4 e 3 0/0, lo sconto a tre mesi sino a 3 1/4 0/0. La Banca ha dato per saldo 151,000 sterline.

La Banca d'Inghilterra al 3 corrente aveva l'incasso in diminuzione di 420,000 sterline, scemò anche la riserva di 755,000, i depositi dello Stato erano aumentati di quasi 3 milioni.

Agli Stati Uniti le condizioni monetarie rimangono abbastanza soddisfacenti; i prestiti giornalieri sono negoziati a 1 3/4, quelli a breve scadenza oscillarono intorno a 3 1/4.

Ma presto comincerà il movimento del numerario nell'interno degli Stati Uniti e allora le condizioni della piazza di New York saranno meno buone.

Il mercato berlinese è in eccellenti condizioni e ciò a causa delle abbondanti disponibilità.

Lo sconto libero è al 2 0/0 circa.

In Italia restiamo ai soliti saggi di sconto, e i cambi hanno avuto queste variazioni.

	su Parigi	su Londra	su Berlino	su Vienna
29 Lunedì.....	100.925	25.38	124.—	105.60
1 Martedì.....	100.85	25.38	124.—	105.50
2 Mercoledì...	100.925	25.38	124.—	105.60
3 Giovedì.....	100.875	25.37	124.—	105.60
4 Venerdì.....	100.80	25.37	124.—	105.50
5 Sabato.....	100.80	25.38	124.—	105.50

## Situazione degli Istituti di emissione italiani

		10 Febbraio	Differenza
Banca d'Italia	Attivo		
	Fondo di Cassa.....	L. 285,995,875.95	+ 4,477,000
	Portafoglio interno...>	214,808,846.84	- 21,688,000
	» estero.....>	87,047,845.75	- 648,000
	Anticipazioni.....>	25,789,479.21	+ 389,000
	Partite immobilizzate.>	143,833,146.79	- 199,000
Passivo	Circolazione.....>	L. 878,245,595.50	- 11,911,000
	Debiti a vista.....>	91,312,539.97	- 6,340,000
	» a scadenza....>	90,285,793.39	- 351,000

## Situazioni delle Banche di emissione estere

		3 Febbraio	differenza
Banca di Francia	Attivo		
	Incasso oro... Fr.	2,337,910,000	- 6,163,000
	» argento...>	1,109,206,000	+ 1,552,000
	Portafoglio.....>	941,780,000	+ 114,072,000
	Anticipazione.....>	690,274,000	- 29,348,000
	Circolazione.....>	4,388,971,000	- 117,200,000
Passivo	Conto cor. dello St.>	106,480,000	+ 41,666,000
	» del priv.>	477,580,000	+ 21,297,000
	Rapp. tra la ris. e l'inc.	78,64 0/0	+ 146 0/0
Banca d'Inghilterra	Attivo		
	Incasso metallico Sterl.	35,064,000	- 420,000
	Portafoglio.....>	25,714,000	- 814,000
	Riserva.....>	25,550,000	- 755,000
Passivo	Circolazione.....>	27,963,000	+ 334,000
	Conti corr. dello Stato>	11,117,000	+ 2,949,000
	Conti corr. particolari>	41,042,000	+ 1,438,000
	Rapp. tra l'inc. e la cir.>	48 7/8	-

Banca Austro-Ungarese	Attivo	Incasso ... Corone	1,494,070,000	+	84,000	29 Febbraio	differenza
		Portafoglio .....	261,001,000	+	39,881,000		
		Anticipazione ...	39,362,000	+	814,000		
	Passivo	Prestiti .....	288,034,000	-	452,000		
		Circolazione .....	1,602,066,000	-	49,629,000		
		Conti correnti ...	134,863,000	+	4,022,000		
		Cartelle fondiarie	292,943,000	+	52,000		

Banca di Spagna	Attivo	Incasso (oro Pesetas)	365,378,000	+	229,000	27 Febbraio	differenza
		Portafoglio .....	487,555,000	+	4,544,000		
		Anticipazioni .....	903,183,000	+	235,000		
	Passivo	Circolazione .....	1,613,287,000	-	4,077,000		
		Conti corr. e dep. ...	633,067,000	+	1,949,000		

Banca Nazionale del Belgio	Attivo	Incasso ... Franchi	116,290,000	-	3,226,000	25 Febbraio	differenza
		Portafoglio .....	539,615,000	+	7,285,000		
		Anticipazioni .....	30,865,000	-	452,000		
	Passivo	Circolazione .....	624,341,000	+	5,025,000		
		Conti correnti .....	85,343,000	+	2,193,000		

Banca dei Paesi Bassi	Attivo	Incasso ... oro, Flor.	65,264,000	+	68,000	27 Febbraio	differenza
		Portafoglio .....	79,870,000	+	368,000		
		Anticipazioni .....	64,298,000	-	870,000		
	Passivo	Circolazione .....	44,575,000	-	506,000		
		Conti correnti .....	233,901,000	-	478,000		
		Conti correnti .....	6,050,000	+	863,000		

Banche Associate di New York	Attivo	Incasso met. Doll.	217,350,000	+	3,740,000	27 Febbraio	differenza
		Portaf. e auticip.	890,210,000	+	4,230,000		
		Valori legali .....	71,780,000	+	870,000		
	Passivo	Circolazione .....	40,220,000	-	330,000		
		Conti corr. e dep. ...	1,021,920,000	-	110,000		

Banca imperiale Germanica	Attivo	Incasso ... Marchi	980,785,000	+	41,769,000	23 Febbraio	differenza
		Portafoglio .....	782,718,000	-	5,863,000		
		Anticipazioni .....	49,656,000	-	9,748,000		
	Passivo	Circolazione .....	1,137,918,000	-	29,799,000		
Conti correnti .....		587,978,000	+	30,886,000			

Banche di ems. Svizz.	Incasso	oro ... Fr.	108,053,000	-	224,000	20 Febbraio	differenza
		argento ...	11,825,000	+	752,000		
	Circolazione .....	223,014,000	-	3,519,000			

rispettivamente a 100.50 e 97,10 per contanti e 100.55 e 97.30 per fine. Il 3 per cento è ripiegato a 71.25. I consolidati inglesi chiudono a 85.75.

TITOLI DI STATO	Sabato 27 Febbraio 1904	Lunedì 29 Febbraio 1904	Martedì 1 Marzo 1904	Mercoledì 2 Marzo 1904	Giovedì 3 Marzo 1904	Venerdì 4 Marzo 1904
Rendita italiana 5 %	100.30	100. —	100.05	100.35	100.35	100.50
» » 3 1/2 %	97.15	97.05	96.60	96.80	97. —	97.10
» » 3 %	72. —	72. —	72. —	71. —	71. —	71.25
Rendita italiana 5 %:						
a Parigi .....	99.35	98.50	98.95	99.10	99.30	99.60
a Londra .....	98.50	98.25	98. —	98.25	98.50	98.60
a Berlino .....	100.50	100. —	100. —	100.20	—	100.20
Rendita francese 3 %						
ammortizzabile .....	96. —	—	96.25	96.40	96. —	96.12
» » 3 % antico .....	95.37	94.50	94.80	94.97	95.05	95.22
Consolidato inglese 2 3/4 %	86.40	86.20	86. —	85.90	85.75	85.75
» prussiano 3 1/2 %	101.27	101.30	101.30	101.40	101.40	101.50
Rendita austriaca in oro	117.95	118. —	118.05	118.25	118.35	118.45
» » in arg.	99.10	99.10	99.10	99.25	99.45	99.45
» » in carta	99.20	99.25	99.30	99.45	99.50	99.50
Rendita spagn. esteriore:						
a Parigi .....	78.80	75.50	75.90	76.55	77.47	77.65
a Londra .....	76.50	75.25	75.50	75.90	76.25	—
Rendita turca a Parigi	78.30	77.30	77.70	77.90	78.40	78.55
» » a Londra	77.25	77. —	76. —	76.75	76.45	77. —
Rendita russa a Parigi	75.60	74.60	75.90	74.45	75. —	75. —
» portoghese 3 %						
a Parigi .....	57.45	56.95	57.10	57.40	57.55	57.60

VALORI BANCARI

	27 Febb. 1904	5 Marzo 1904
Banca d'Italia .....	1086. —	1089. —
Banca Commerciale .....	750. —	751. —
Credito Italiano .....	577. —	581. —
Banco di Roma .....	118. —	118.50
Istituto di Credito fondiario ..	539. —	516 ex
Banco di sconto e sete .....	167. —	165. —
Banca Generale .....	38. —	38.50
Banca di Torino .....	70. —	71. —
Utilità nuove .....	270. —	272. —

Oggi vi è stata un po' più di calma nei mercati, ed in conseguenza anche più fermezza. I valori bancari hanno ripreso qualche punto, e chiudono leggermente migliori dell'ottava scorsa.

CARTELLE FONDARIE

	27 Febb. 1904	5 Marzo 1904
Istituto italiano .....	4 %	506. —
» .....	4 1/2 %	517. —
Banca Nazionale .....	4 %	506. —
» .....	4 1/2 %	505. —
Cassa di Risparmio di Milano	5 %	518. —
» .....	4 %	506.50
Monte Paschi di Siena ..	4 1/2 %	515. —
» .....	5 %	515. —
Op. Pie di S. P. lo Torino	5 %	519.50
» .....	4 1/2 %	517. —

Pochissimi affari furono fatti in cartelle fondarie a prezzi fermi, ma nominali per molti titoli.

PRESTITI MUNICIPALI

	27 Febb. 1904	5 Marzo 1904
Prestito di Roma .....	4 %	510. —
» Milano .....	4 %	100.75
» Firenze .....	3 %	74. —
» Napoli .....	5 %	99.75

RIVISTA DELLE BORSE

5 Marzo.

Settimana calma e senza affari. L'attenzione generale è stata rivolta da noi alla sistemazione della liquidazione di fine febbraio; i vari disguidi dell'ultimo momento, ed in special modo sulla piazza di Genova, hanno intralciato un poco il normale funzionamento, superato ora, per l'interessamento spiegato dalla maggior parte degli operatori.

La speculazione è stata completamente inerte in ottava ed assiste con posizioni leggere allo svolgersi degli avvenimenti politici, che hanno un contraccolpo troppo immediato su tutte le Borse.

La fisionomia del mercato parigino è quasi identica al nostro. A liquidazione esaurita, vi è stato qualche lieve cenno a maggiore sostenutezza e l'italiano per primo da 98.50, prezzo di lunedì si portava gradatamente a 99.60 chiusura odierna. Il francese sta a 95,20 lo spagnolo a 77.65, il turco a 78,55 ed il russo a 75.

Le nostre rendite 5 e 3 1/2 per cento si quotano

	VALORI FERROVIARI	
	27 Febb. 1904	5 Marzo 1904
Meridionali.....	705. —	702. —
Mediterranee.....	453. —	454. —
Sicule.....	680. —	685. —
Secondarie Sarde.....	275. —	270. —
Meridionali..... 3%.....	343. —	350. —
Mediterranee..... 4%.....	450. —	501. 50
Sicule (oro)..... 4%.....	510. —	505. —
Sarde C..... 3%.....	358. —	360. —
Ferrovie nuove..... 3%.....	341. —	346. 50
Vittorio Eman..... 3%.....	367. —	366. —
Tirrene..... 5%.....	510. —	500. —
Costruz. Venete..... 5%.....	500. —	500. —
Lombarde..... 3%.....	509. —	317. —
Marmif. Carrara.....	252. —	252. —

Molto incerti i valori ferroviari a prezzi deboli. Nelle azioni ribasso in Meridionali e Sarde; fra le obbligazioni le Sicule, e le Tirrene.

	VALORI INDUSTRIALI	
	27 Febb. 1904	5 Marzo 1904
Navigazione Generale.....	459. —	460. —
Fondaria Vita.....	280. 50	283. 50
» Incendi.....	145. —	147. 50
Acciaierie Terni.....	1735. —	1733. —
Raffineria Ligure-Lomb.....	285. —	295. —
Lanificio Rossi.....	1493. —	1495. —
Cotonificio Cantoni.....	535. —	588. —
» veneziano.....	302. —	310. —
Condotte d'acqua.....	331. —	332. —
Acqua Marcia.....	1500. —	1500. —
Linificio e canapificio nazion.....	159. —	160. —
Metallurgiche italiane.....	143. —	144. —
Piombino.....	78. —	78. —
Elettric. Edison vecchie.....	559. —	559. —
Costruzioni venete.....	116. —	119. —
Gas.....	1305. —	1315. —
Molini Alta Italia.....	595. —	580. —
Ceramica Richard.....	348. —	346. —
Ferriere.....	82. —	83. —
Officina Mec. Miani Silvestri.....	133. —	133. —
Montecatini.....	94. —	95. —
Carburo romano.....	865. —	870. —

Banca di Francia.....	—	—
Banca Ottomana.....	539. —	545. —
Canale di Suez.....	3890. —	3900. —
Crédit Foncier.....	658. —	654. —

Piuttosto oscillanti sono stati i valori industriali, a prezzi incerti. Migliorarono in ottava le Raffinerie, Cotonifici, il Gas, ed il Carburo.

## SOCIETÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

### Rendiconti di assemblee

**Società dell'Acqua Pia - Roma.** — Il 25 corrente si è tenuta in Roma l'assemblea generale pel resoconto sull'esercizio 1903.

L'esercizio 1903 ha dato un utile netto di lire 1,525,613.70, sul quale già furono pagate per acconto dividendo L. 500,000 (il 5 0/0 sulle azioni); sulla somma residuale, dedotti i prelievi statutari ed altri, ed aggiunto il residuo utili del 1902, restano a ripartirsi L. 908,659.25, sulle quali il Consiglio ha proposto di distribuir un saldo di L. 45 per azione, con che il dividendo totale dell'esercizio sale a L. 70, di cui il saldo in L. 45 è pagabile dal 1° maggio p. v., mandando a conto nuovo un residuo di lire 8,659.25.

**Società Lombarda per distribuzione di energia elettrica.** — Dal bilancio risulta che gli introiti della Società crebbero nel 1903 da L. 1,657,650 a L. 1,934,129. D'altra parte le spese generali e d'esercizio escesero a L. 315,571 (nel 1902 L. 312,282); le tasse e i canoni demaniali crebbero da L. 95,357 a L. 244,310, e per ammortamenti e deperimenti ven-

gono erogate L. 441,500 (L. 421,500 nel 1902). Rimane dunque un utile netto di L. 933,248 (L. 831,184 nel 1902), di cui si ripartisce un dividendo di L. 40, cioè l'8 0/0 (nel 1902 L. 35, ossia il 7 0/0) su 10 milioni di lire di vecchie azioni.

### Nuovo Societa

**Società per l'esportazione dei prodotti agricoli siciliani.** — Si è costituita in Milano a rogito dott. Serina, promotori l'on. Gaspare Gussoni e il fratello suo signor Ernesto Gussoni, in concorso coi senatori Ponti e De Angeli, commendatore Edoardo Amman, conte Emilio Turati, la Banca Zaccaria Pisa, la ditta Guidotti Pariani, i cavalieri Carlo V. mercati, Annibale Fumagalli, Figlio Chiaradia, in a Casa a Catania sotto la ragione « Gino De Tomasi e C. » col capitale iniziale di L. 300,000.

## NOTIZIE COMMERCIALI

**Grani.** — Frumento sempre sostenuto, con pretese da parte dei detentori. Segale pure sostenute, il resto invariato.

A *Saronno* frumento da L. 24.50 a 24.75, segale da L. 17.25 a 18, avena da 16.50 a 17.25, miglio da L. 16.25 a 17, granturco da L. 14.50 a 15 al quintale. A *Desenzano* frumento da L. 23.25 a 24.25, frumentone da L. 16.50 a 17, avena da L. 15.25 a 16.25. A *Vercelli* frumento da L. 24 a 24.50, segale da L. 17.50 a 18, meliga da L. 16 a 17, avena da L. 16.75 a 17.75. A *Voghera* frumento da L. 24.50 a 24.75, meliga da L. 17.25 a 18; a *Torino* frumenti di Piemonte da lire 24.75 a 25.25 frumentone da L. 16 a 18, avena da L. 17 a 17.50, segale da L. 18 a 18.50. A *Rovigo* frumento da L. 24 a 24.20, frumentone da L. 15.50 a 15.75, avena da L. 15.30 a 15.40. A *Lonigo* frumento da L. 23.50 a 24, granturco da L. 14.50 a 16, avena da L. 15.30 a 15.40 al quintale. A *Treviso* frumento da L. 23.50 a 23.75, frumentone da L. 15.75 a 16, avena da L. 16.25 a 16.50. A *Marriglia* frumento duro Tunisi a fr. 22.50. A *Parigi* frumento per corrente a fr. 21.90, id. per prossimo a fr. 22.25, segale per corrente a fr. 15.50, id. avena a fr. 14.75. A *Pest* frumento per aprile a cor. 8.82, id. segale a cor. 6.96, id. avena a cor. 5.84, id. frumentone a cor. 5.55. A *New York* frumento a cents 111; a *Chicago* frumento a cents. 97, mais al cents 53, avena a cents 44 per bushel.

**Sete.** — Con poche parole possiamo sintetizzare la settimana che si è chiusa: periodo preparatorio che lascia sperare in una prossima maggiore attività d'affari. Un buon sintomo ce lo ha dato l'America coi suoi importanti acquisti al Giappone, che provano come il mercato di New York stia superando la crisi che l'afflisse per molti mesi e ritorni gradatamente alla vita normale. Anche in sete italiane New York mandò ordini che portarono ad un discreto numero d'affari, senza però che i prezzi abbiano potuto avvantaggiarsene.

Si è pagato:

*Greggio*: Cevennes 1° ord. 13/15 a fr. 49, 2° ord. 9/11 a 48; Piemonte 1° ord. 10/12, 11/13 a 51; Italia 1° ord. 11/13 a 48, 2° ord. 13/16 a 46; Siria 1° ord. 9/11 da 45 a 46, 2° ord. 9/11 da 43 a 44; Brusa Bagdad 1° ord. 9/11 a 48, 11/13 a 47, 2° ord. 13/15 da 44 a 45; orgazzino: Cevennes *extra* 22/24 a 55, 1° ord. 28/30 a 53, 2° ord. 18/20 a 49; d'Italia 2° ord. 22/24 24/26 a 50; Siria 1° ord. 19/21 da 50 a 51; Francia 1° ord. 29/24 a 52.

**Cotoni.** — Malgrado le forti vendite fatte dai rialzisti e dai ribassisti le liquidazioni generali, le pressioni da parte dei ribassisti stessi, e le indicazioni di tempo migliore nel Bollettino meteorologico, la settimana chiuse con discreto rialzo in confronto alla settimana precedente, e ciò in relazione alla corrente contraria provocata dalla fermezza di Liverpool, dalle forti vendite colà avvenute, dagli acquisti di case in relazione con New Orleans, e con altre città del sud, dall'incetta da parte degli operatori locali, dalla notevole domanda dell'estero.

Le risultanze settimanali sono le seguenti: rialzo di 56/75 punti sul mercato di New York, di 41/66 su quello di New Orleans, di 27/47 su quello di Liverpool.

Il middling a New York salì da 14.50 a 14.75, a New Orleans da 13.34 a 14, a Liverpool da 7.28 a 7.62. Un rialzo rispettivamente di 1/4, 25", 3/4".

**Olii.** — Ad *Alessandria* olio d'oliva di 1ª qualità da L. 175 al 200, id. di 2ª qualità da L. 140 a 170 al quintale. A *Napoli* olio d'oliva da bruciare da L. 67 a 68, id. di Puglia da L. 70 a 71, id. mangiabile da L. 76 a 80. Olio di lino crudo da L. 94 a 95, id. cotto da L. 95 a 96 al quintale. Olio di cotone Summer a L. 61.50, id. Ririckerbacker a L. 64, id. Winter Yellow a L. 61.50 al quintale. A *Bari* olio d'oliva da ducati 18 a 19, id. sopraffino da duc. 19.50 a 20, id. comune da duc. 16 a 17. A *Tunisi* olio di Tunisi extra da fr. 79 a 81, id. ordinario da fr. 70 a 71, id. di Soussa da fr. 80 a 81, id. di Sfax da fr. 81 a 82 i 100 chilogrammi.

**Pellami.** — La vendita del conciato fu alquanto migliore, non è però ancora, remunerativa in confronto dei corsi altissimi della materia prima. L'avvenire si mostra quindi molto incerto in ciò aiutato anche dai continui dissesti che si hanno a lamentare in questo articolo.

Ecco i prezzi correnti:

*Suole e tomaie in crosta*

Corame uso pelli est. I di.	K. 5 a 8	L. 2.50 a 2.55
» » » II	» 5 a 8	» 2.30 a 2.35
» nostr. vacche	» 6 a 9	» 2.70 a 2.80
» Id. misti (30% manzi)	» 9 a 11	» 2.65 a 2.75
» » ( » buoi)	» 11 a 14	» 2.55 a 2.60
» lucido pelli estere	» 5 a 8	» 2.45 a 2.60
Cerame lucido nostr. vacche	» 6 a 9	» 2.70 a 2.75
» Id. misti (30% manzi)	» 9 a 11	» 2.65 a 2.70
» » ( » buoi)	» 11 a 14	» 2.60 a 2.65
» Boudrier.....	» 4 a 6	» 3.25 a 3.30

Corametti vacchetta	» 2 a 3	» 2.10 a 2.40
Vitelli in crosta mac. pelli	» 2	» 4.60 a 4.90
» » » »	» 3	» 4. — a 4.20
Vitelloni	» 4 a 5	» 3.20 a 3.35
Vitelli » pelli secc.	» 1 a 2	» 3.20 a 3.40

**Prodotti chimici.** — Affari moderati vennero fatti nella scorsa settimana a prezzi pressochè invariati e piuttosto sostenuti.

Il solfato di rame è in migliore domanda, non accenna ancora ad una sensibile variazione.

Ecco i prezzi:

Carbonato di soda ammoniacale 58° in sacchi L. 12.—, Cloruro di calce « Gaskell » in fusti di legno duro 12.—. Clorato di potassa in barili di 50 chilogrammi 74.—. Solfato di rame prima qual. 53.50, di ferro 7. Carbonato ammoniacale 85.—. Minio rosso LB e C 37.50. Prussiato di potassa giallo —. Bicromato di potassa 73.—, id. di soda 56.—. Soda caustica bianca 60/32, L. 22.25, id. 70/72, 24.75, id. 76/77, 26.60. Allume di rocca in pezzi 13.75, in polvere 15.25. Silicato di soda « Gossage » 140 gradi T nera 11.50, id. 75 gradi 9.50. Potassa caustica Montreal ——. Bicarbonato di soda mezza luna in barili di chilogrammi 50, 18,—. Borace raffinato in pezzi 33.50, in polv. 35.50. Solfato d'ammoniaca 24/10 buon grigio 35.—, Sale ammoniacale prima qual. 103.—, seconda 103.—, Magnesia calcinata Patinson in flacons da 1 lib. 1.25, in latte 1 lib. 1.10.

Il tutto per 100 chilog. costo nolo s. Genova; spese doganali e messa al vagone da aggiungersi ai suddetti prezzi.

CESARE BILLI, Gerente-responsabile.

## SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima sedente in Firenze — Capitale L. 260 milioni interamente versato.

### ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA

5.ª Decade — Dall' 11 al 20 Febbraio 1904.

### Prodotti approssimativi del traffico dell'anno 1904

e parallelo coi prodotti accertati nell' anno precedente, depurati dalle imposte governative.

#### RETE PRINCIPALE

ANNI	Viaggiatori	Bagagli	Grande velocità	Piccola velocità	Prodotti indiretti	TOTALE	Media dei chilom. esercitati
<b>Prodotti della decade</b>							
1904	1,152,275.29	53,949.71	384,127.46	1,768,034.21	12,119.58	3,370,506.25	
1903	1,090,018.07	56,227.65	391,013.21	1,659,835.22	11,527.58	3,208,621.73	4,309.00
<i>Differenze nel 1904</i>	+ 62,257.22	- 2,277.94	- 6,885.75	+ 108,198.99	+ 592.00	+ 161,884.52	
<b>Prodotti dal 1º Gennaio</b>							
1904	5,427,494.44	243,168.50	1,848,795.74	8,433,551.13	88,845.59	16,041,855.40	
1903	5,088,330.49	238,826.72	1,831,255.45	7,675,932.98	86,155.96	14,920,551.60	4,309.00
<i>Differenze nel 1904</i>	+ 339,113.95	+ 4,841.78	+ 17,540.29	+ 757,618.15	+ 2,689.63	+ 1,121,303.80	
<b>RETE COMPLEMENTARE</b>							
<b>Prodotti della decade</b>							
1904	77,474.22	1,588.39	23,089.18	154,159.97	915.04	257,226.80	
1903	73,535.78	1,557.12	22,583.13	139,172.80	710.23	237,564.11	1,546.33
<i>Differenze nel 1904</i>	+ 3,938.44	+ 31.27	+ 501.05	+ 14,987.17	+ 204.76	+ 19,662.69	
<b>Prodotti dal 1º Gennaio</b>							
1904	358,773.98	6,659.80	118,956.10	746,495.94	7,516.13	1,238,401.95	
1903	358,360.62	6,495.04	115,941.25	668,713.42	6,965.42	1,156,475.75	1,546.33
<i>Differenze nel 1904</i>	+ 413.36	+ 164.76	+ 3,014.85	+ 77,782.52	+ 550.71	+ 81,926.20	
<b>PRODOTTI PER CHILOMETRO DELLE RETI RIUNITE</b>							
PRODOTTO			ESERCIZIO		Diff. nel 1904		
			corrente	precedente			
Della decade. . . . .			619.56	588.56	+	31.00	
dal 1º gennaio. . . . .			2,951.20	2,745.71	+	205.49	